

AMBIENTE E INIZIATIVA ECONOMICA: QUALE “BILANCIAMENTO”?*

Mauro Pennasilico

Professore ordinario di Diritto privato nell'Università di Bari Aldo Moro

Abstract [It]: Il saggio, muovendo dall'analisi della giurisprudenza sul *leading case* dell'ex Ilva e dalla recente revisione ecologica degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, mette in discussione la concezione del c.d. bilanciamento equiponderale nella soluzione del conflitto tra ambiente e iniziativa economica.

Abstract [En]: The essay, starting from the analysis of the jurisprudence on Ilva's leading case and from the recent ecological revision of articles 9 and 41 of the Italian Constitution, questions the conception of the so-called equal balance in the resolution of the conflict between environment and economic initiative.

Ciò che deve essere “sostenuto”
in una comunità sostenibile non è la crescita economica,
lo sviluppo o il vantaggio competitivo, ma l'intera rete della vita
da cui dipende la nostra sopravvivenza sul lungo periodo.
F. Capra 2006, 123.

SOMMARIO: 1. Il problema: il conflitto tra ambiente e iniziativa economica e il bilanciamento “equiponderale” degli interessi antagonisti. - 2. La sentenza n. 85/2013 sul caso Ilva e il «ragionevole bilanciamento» tra diritti fondamentali espressioni della dignità della persona. - 3. Il lato debole del bilanciamento: tirannia dei valori economici e non comparabilità di interessi incommensurabili. - 4. La gerarchia dei valori essenziali per la sopravvivenza e la ricerca di un equilibrio “eco-antropo-centrico”. - 5. Critica del bilanciamento “equiponderale”: primato gerarchico dell'interesse alla protezione della vita dal “collasso ecologico” e necessità di distinguere tra interesse ambientale “comprimibile” o “primario” e interesse ambientale “incomprimibile” o “superprimario” (dallo “sviluppo sostenibile” alla “protezione sostenibile”). - 6. *Segue.* Il limite insuperabile del bilanciamento: l'interesse “superprimario” alla protezione dal “collasso ecologico” come nucleo irriducibile del diritto alla vita. - 7. Epilogo: la ridefinizione del principio personalista nella concezione unitaria “eco-antropo-centrica”.

1. Il problema: il conflitto tra ambiente e iniziativa economica e il bilanciamento “equiponderale” degli interessi antagonisti.

Il mio discorso cercherà di dare una risposta al problema del “bilanciamento” tra ambiente e iniziativa economica, analizzando il contributo offerto dalla giurisprudenza di vertice, nazionale e sovranazionale. È un problema, questo, che presupporrebbe un’analisi adeguata dell’intersezione tra economia e ambiente mediante un approccio scientifico transdisciplinare. Da giurista, non potrò che limitarmi a delle semplificazioni, evocative di ben note dottrine economico-sociali, che hanno reso ormai patrimonio comune concetti quali “sostenibilità”, “sviluppo sostenibile”, “economia circolare”, “economia ecologica”¹. Concetti accomunati dalla necessità di assicurare livelli di benessere comparabili alle generazioni attuali come a quelle future, garantendo in particolare un pari accesso all’uso delle risorse naturali, indispensabile alla ricerca di un equilibrio di lungo periodo (e in ciò la “sostenibilità”) tra prelievi e restituzioni al fondamentale e originario “capitale naturale” costituito dalla terra².

I valori dominanti, nel panorama culturale contemporaneo, sono indubbiamente lo sviluppo e l’ambiente, che trovano una sintesi dialettica nella formula dello “sviluppo sostenibile”: superata una fase originaria di aspra contrapposizione ideologica tra tutela dell’ambiente e sviluppo economico, se ne afferma una nuova, che si basa sulla loro composizione³. Eppure, nell’ambigua logica del principio ambientale dello «sviluppo sostenibile» (art. 3-*quater* c.a.), il valore primario è lo sviluppo, purché non danneggi più di tanto l’ambiente, inteso come mero limite allo sviluppo⁴; sì che, l’esito del temperamento tra ambiente e sviluppo appare tendenzialmente scontato a favore di quest’ultimo, come conferma l’altrettanto equivoco principio ambientale «chi inquina paga» (art. 3-*ter* c.a.), che sembra basarsi sull’assunto che chi provoca danni ambientali ne è responsabile e dovrebbe sopportarne il costo, ma implica anche che si possa danneggiare l’ambiente pagando, così trasfigurandosi il principio in “chi paga inquina”. Del resto, l’Unione europea continua a favorire le industrie più inquinanti (acciaio, cemento, chimica), le quali, grazie al recente accordo di riforma del mercato del carbonio⁵, riceveranno fino al 2034 quote gratuite di

1 * Il saggio elabora la relazione del 18 novembre 2022 all’Incontro di studi «Libertà di iniziativa economica e autonomia privata», Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Napoli Federico II.

Nella letteratura economica e giuridica più recente, v. almeno M. BRESSO, *Economia ecologica. La transizione ambientale verso uno sviluppo sostenibile*, Milano, 2021; É. LAURENT, *La nuova economia ambientale. Sostenibilità e giustizia*, trad. di F. Cugi, Milano, 2022; S. ANTONIAZZI, *Transizione ecologica ed economia circolare*, in *www.federalismi.it*, 23, 2023, p. 53 ss.; e, volendo, M. PENNASILICO, *Economia circolare e diritto: ripensare la “sostenibilità”*, in *Pers. e merc.*, 2021, p. 711 ss.

2 Sulla nozione di “sostenibilità” come ricerca di una condizione durevole, sia pure variabile, di equilibrio tra il bisogno da soddisfare e i limiti da rispettare (“giusta” sostenibilità), v. M. PENNASILICO, *La transizione verso il diritto dello sviluppo umano ed ecologico*, in A. BUONFRATE-A. URICCHIO (a cura di), *Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile*, Milano, 2023, p. 37 ss., spec. p. 49 ss.

3 Serrata analisi critica di tale evoluzione in M. MONTEDURO, *Funzioni e organizzazioni amministrative: dall’antagonismo all’integrazione tra ambiente e sviluppo*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 1, 2020, p. 61 ss.

4 Sulle ambiguità del concetto di “sviluppo sostenibile” v., anche per ulteriori indicazioni, M. PENNASILICO, *La transizione*, cit., p. 81 ss.

5 Si tratta dell’accordo del 18 dicembre 2022, sul quale, per un resoconto critico, C. BRUSINI, *Clima, la Ue continua a favorire i grandi inquinanti: con la riforma del mercato del carbonio fino al 2034 avranno quote di*

emissione, con buona pace degli obiettivi del pacchetto «Fit for 55%»⁶ e del principio «chi inquina paga», ormai dissolto in «chi inquina non paga ma riceve»!⁷.

La cultura giuridica dominante risolve, quindi, il conflitto tra sviluppo e iniziativa economica, da un lato, e tutela dell'ambiente e della salute, dall'altro, attraverso la consueta tecnica del c.d. bilanciamento "equiponderale" o "pariordinato", che attribuisce ai valori antagonisti il medesimo peso, affinché l'uno non prevalga sull'altro *a priori*⁸. Soluzione, questa, che appare ispirata al principio di integrazione tra la dimensione economica e quella ambientale, allo scopo appunto di «promuovere lo sviluppo sostenibile» (artt. 11 TFUE e 37 Carta UE)⁹.

Tuttavia, nel caso di conflitto tra interessi economici e interessi ambientali, il Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006) sancisce che «gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione» (art. 3-*quater*, comma 2). Eppure, che all'interesse ambientale debba essere riservato un apprezzamento prioritario è questione molto complessa, spesso oggetto di interpretazioni ambigue e oscillanti, quando non di aspri contrasti giurisprudenziali. Basti pensare al conflitto ricorrente tra le esigenze dell'attività imprenditoriale, finalizzata alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (impianti eolici o fotovoltaici), e quelle sottese alla tutela di valori non economici, come la protezione del paesaggio¹⁰.

emissione gratis, in www.ilfattoquotidiano.it, 18 dicembre 2022. Il Parlamento europeo, a seguito dell'accordo, ha approvato la riforma dell'ETS (*Emission Trading System*) nella sessione plenaria del 18 aprile 2023.

6 Si allude al pacchetto di proposte presentato dalla Commissione UE, il 14 luglio 2021, con la comunicazione COM(2021) 550 final, «“Pronti per il 55%”: realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica». Proposte che incidono, nel rispetto dell'Accordo di Parigi, su una serie di settori (clima, energia e combustibili, trasporti, edilizia, uso del suolo e silvicoltura), al fine di ridurre, entro il 2030, le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990, nella prospettiva della neutralità climatica entro il 2050. Il Parlamento UE ha approvato, l'11 luglio 2023, nuove norme per ridurre, collettivamente, il consumo di energia primaria e finale di almeno l'11,7% entro il 2030, norme adottate dal Consiglio UE il 25 luglio 2023.

7 Denuncia la dissoluzione, di fatto, del principio «chi inquina paga», M. PENNASILICO, *L'uso sostenibile delle risorse idriche: ripensare l'acqua come "bene comune"*, in *Pers. e merc.*, 2023, p. 198 ss., spec. p. 218.

8 Considera lo sviluppo sostenibile un principio ordinatore, idoneo a garantire forme di bilanciamento "eguale" o "equiponderato", A. BUONFRATE, *Principi del nuovo diritto dello sviluppo sostenibile. La complessità assiologica del sistema di tutela ambientale conformato agli Obiettivi di Agenda 2030 e del Green Deal europeo*, Milano, 2020, pp. XIII, 88 ss., 96 ss. Sul "bilanciamento" come tecnica di composizione di interessi o diritti in conflitto v., anche per ulteriori riferimenti, A. MORRONE, *Bilanciamento (giustizia costituzionale)*, in *Enc. dir., Annali*, II, 2, Milano, 2008, p. 185 ss.; G. PERLINGIERI, *Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 716 ss.

9 Cfr. R. FERRARA, *La tutela dell'ambiente e il principio di integrazione: tra mito e realtà*, in *Riv. giur. urb.*, 1, 2021, p. 12 ss. Rilevante applicazione del principio in Cons. Stato 23 settembre 2022, n. 8167, in www.giustizia-amministrativa.it, § 3.5, ove si sostiene che la l. cost. n. 1/2022, «nell'accostare dialetticamente la tutela dell'ambiente con il valore dell'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), segna il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all'insegna di una nuova assiologia compositiva [...]. Se il principio di proporzionalità rappresenta il criterio alla stregua del quale mediare e comporre il potenziale conflitto tra i due valori costituzionali all'interno di un quadro argomentativo razionale, il principio di integrazione costituisce la direttiva di metodo».

10 Alla ricerca di un «punto di equilibrio» tra le due esigenze si pone il Giudice delle leggi, come traspare dalla *Relazione della Presidente Silvana Sciarra sull'attività della Corte costituzionale nel 2022*, Roma, 13 aprile 2023, in www.cortecostituzionale.it, p. 1 ss., spec. p. 8 (con riferimento a Corte cost. 13 maggio 2022, n. 121, in www.federalismi.it, 1° giugno 2022). Rilevante anche una sentenza del Consiglio di Stato, secondo il quale la

Occorre, dunque, chiarire subito che “priorità” significa non già “tirannia” dei valori “totalizzanti” della vita, della salute e dell’ambiente su altri diritti fondamentali della persona, come ha paventato l’ambigua sentenza costituzionale n. 85/2013 sul “caso Ilva”¹¹, bensì consapevolezza che, nell’architettura della Costituzione italiana, a maggior ragione in virtù della recente revisione “ecologica” degli artt. 9 e 41¹², la salute, la vita, la dignità umana e l’integrità ecologica¹³ sono valori inviolabili e, come tali, sottratti a ogni compromesso, nei limiti del loro nucleo essenziale e incompressibile.

2. La sentenza n. 85/2013 sul caso Ilva e il «ragionevole bilanciamento» tra diritti fondamentali espressioni della dignità della persona.

La sentenza n. 85/2013, com’è noto, ha respinto i dubbi di legittimità sollevati dalla magistratura tarantina sul d.l. n. 207/2012 (c.d. decreto “salva Ilva”, convertito con modifiche in l. n. 231/2012), che attribuiva al Ministero dell’ambiente il potere di autorizzare la prosecuzione di un’attività produttiva strategica, per un periodo non superiore a 36 mesi, in sede di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), qualora fosse stata accertata l’assoluta necessità di salvaguardare l’occupazione e la produzione, e fosse stata

«primarietà di valori come la tutela del patrimonio culturale o dell’ambiente implica [...] che di essi si tenga necessariamente conto nei complessi processi decisionali pubblici, ma non ne legittima una concezione “totalizzante” come fossero posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto» (Cons. Stato 23 settembre 2022, n. 8167, cit., § 3.4). In dottrina, *ex multis*, P. CARPENTIERI, *Paesaggio, ambiente e transizione ecologica*, in www.giustiziansieme.it, 4 maggio 2021; ID., *Relazioni e conflitti tra ambiente e paesaggio*, in www.federalismi.it, 13, 2023, p. 77 ss.; M. MELI, *Quando l’ambiente entra in conflitto con sé stesso: fonti energetiche rinnovabili e tutela del paesaggio*, in www.ambientediritto.it, 2, 2021, p. 603 ss.; G.D. COMPORI, *Energia, ambiente e sviluppo sostenibile*, in www.federalismi.it, 13, 2023, p. 120 ss., spec. p. 164 ss.; R. LOMBARDI, *Energie rinnovabili e diritto privato. Strumenti negoziali e tutela dell’ambiente verso la nuova transizione energetica*, Napoli, 2023, pp. 182 ss., 188 ss., che mostra il peso assunto nel bilanciamento dal nuovo principio europeo «efficienza energetica al primo posto» (*Energy Efficiency First*), introdotto dall’art. 2, punto 18, del Reg. UE 2018/1999, sulla *governance* dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima (e v. ora l’art. 3 della nuova Dir. 2023/1791/UE sull’efficienza energetica).

11 Corte cost. 9 maggio 2013, n. 85, in *Foro it.*, 2014, I, c. 441 ss., con nota di R. ROMBOLI.

12 Legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1 («Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente»), che ha aggiunto un terzo comma all’art. 9, stabilendo che la Repubblica: «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». La modifica dell’art. 41, invece, si limita a ritoccare il secondo e il terzo comma: da un lato, si aggiungono «salute» e «ambiente» tra i limiti interni all’esercizio della libertà di iniziativa economica privata, sì che quest’ultima: «Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»; dall’altro, si prevede che l’attività economica pubblica e privata possa essere destinata a fini non solo sociali, ma anche «ambientali»: «La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali». Già prima della riforma non si dubitava che l’ambiente fosse «oggetto di protezione costituzionale diretta (art. 9) ed indiretta (art. 32), in virtù di norme non meramente programmatiche, ma precettive» (Cons. Stato 7 gennaio 2021, n. 172, in www.dejure.it).

13 Tra i principi eco-giuridici emergenti, l’integrità ecologica indica, in relazione a un ecosistema (la cui tutela è contemplata dagli artt. 9, comma 3, e 117, comma 2, lett. s, Cost.), «il *mantenimento delle sue capacità autopoietiche (auto-creative) vitali*, ossia quelle di organizzarsi, rigenerarsi, riprodursi, sostenersi, adattarsi, svilupparsi ed evolversi *nel tempo e in una specifica localizzazione spaziale*» (M. MONTEDURO, *Per una “nuova alleanza” tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le “aree naturali protette”*, in www.GiustAmm.it, 6, 2014, p. 1 ss., spec. p. 25, nota 49; v. anche M. DE DONNO, *L’organizzazione dei poteri repubblicani di tutela dell’“integrità ecologica” del Paese: tra complessità, adattività e resilienza del sistema*, in *Istit. feder.*, 4, 2022, p. 899 ss.).

garantita la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo «le migliori tecniche disponibili» (art. 1, comma 1, d.l. cit., in conformità agli artt. 3, comma 1, lett. a, Dir. 2008/1/CE, e 11, lett. b, Dir. 2010/75/UE).

I giudici costituzionali negano che la rilevanza “primaria” del diritto alla salute e all'ambiente possa tramutarsi in una preminenza gerarchica sugli altri diritti della persona: la *ratio* del decreto consisterebbe nella realizzazione di un «ragionevole bilanciamento» tra diritti fondamentali, in particolare alla salute e al lavoro (o, meglio, alla produzione), i quali si trovano in un rapporto di «integrazione reciproca», senza che uno di essi abbia la «prevalenza assoluta sugli altri». Se così non fosse, «si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona»¹⁴.

Concetto, questo, declinato nel canone scientifico del redattore della sentenza¹⁵, il quale osserva, sulla scia di Dossetti, che il valore della dignità, «in quanto presupposto assiologico dei diritti fondamentali», prende il posto della stessa sovranità popolare, nel senso che il popolo sovrano «non possiede il potere giuridicamente fondato di intaccare la dignità della persona»: la *supremitas* della dignità «la innalza a criterio di bilanciamento di valori, senza che essa stessa sia suscettibile di riduzioni per effetto di un bilanciamento. *Essa non è effetto di un bilanciamento, ma è la bilancia medesima*»¹⁶.

Pertanto, la qualificazione come “primari” dei valori dell'ambiente e della salute significherebbe che essi «non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato - dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo - secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale»¹⁷.

¹⁴ Corte cost. 9 maggio 2013, n. 85, cit., § 9.

¹⁵ G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 14 marzo 2008; ID., *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Roma-Bari, 2009, p. 85 ss.; ID., *Intervento*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, p. 476 ss.; v. anche M. MASSA, *Giurisdizione, bilanciamento, incertezza. La dottrina di Gaetano Silvestri e la sentenza sul caso Iha*, in *Scritti in onore di G. Silvestri*, II, Torino, 2016, p. 1397 ss.

¹⁶ G. SILVESTRI, *Considerazioni*, cit., il quale precisa che il principio personalista «si esprime in pieno solo nel nucleo irriducibile della dignità, che contrassegna la persona umana anche al di là della sua stessa esistenza fisica».

¹⁷ Corte cost. 9 maggio 2013, n. 85, cit.; v. anche Corte cost. 28 giugno 2004, n. 196, in www.giurcost.org, § 23; in dottrina, *ex multis*, G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Torino, 1992, p. 170 ss.; B. CARAVITA, *Costituzione, principi costituzionali e tecniche di normazione per la tutela dell'ambiente*, in S. GRASSI-M. CECCHETTI-A. ANDRONIO (a cura di), *Ambiente e diritto*, I, Firenze, 1999, p. 194 s.; M. CAFAGNO, *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente come sistema complesso, adattativo, comune*, Torino, 2007, p. 201 s.; S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 3, 2017, p. 1 ss., spec. p. 17 ss.; ID., *La cultura dell'ambiente nell'evoluzione costituzionale*, in www.rivistaaic.it, 3, 2023, p. 216 ss., spec. p. 231; L. CASSETTI, *Riformare l'art. 41 della Costituzione: alla ricerca di “nuovi” equilibri tra iniziativa economica privata e ambiente?*, in www.federalismi.it, 4, 2022, p. 188 ss., spec. p. 195 ss.

3. Il lato debole del bilanciamento: tirannia dei valori economici e non comparabilità di interessi incommensurabili.

Fin qui la sentenza della Corte costituzionale n. 85/2013, la cui *ratio decidendi* non si discosta, nella sostanza, dalle pronunce dei giudici amministrativi sul contrasto tra (tutela dell'ambiente mediante la produzione di) energie rinnovabili e tutela del paesaggio, che invocano il congruo temperamento, secondo ragione e proporzione, degli interessi antagonisti¹⁸.

Tuttavia, poiché il processo di risanamento dell'ex Ilva è tuttora in corso ed è destinato, tra incertezze e complicazioni infinite, a protrarsi ancora per lunghi anni, il diritto alla produzione e al lavoro (o, meglio, all'occupazione) sarebbe comunque tutelato¹⁹, mentre quello alla salute e all'ambiente dovrebbe fare i conti con la parzialità e la lentezza degli interventi di risanamento, con buona pace del *ragionevole punto di equilibrio* evocato dalla Corte costituzionale²⁰.

In realtà, il ragionamento della Consulta appare «pericoloso e debole»²¹, in quanto, da un lato, non richiama, inspiegabilmente, e nella sostanza contraddice, il precedente orientamento, secondo il quale l'esigenza di tutelare i livelli di produzione e di occupazione è certamente recessiva a fronte della compromissione del limite «assoluto e indefettibile», costituito dalla tollerabilità dell'emissione inquinante o climalterante per la salute umana e per l'ambiente²²; dall'altro, avendo blindato la tutela della produzione, senza considerare, dietro il paravento formale dell'AIA, evidenti e reiterate lesioni all'ambiente e alla salute, ha realizzato «lo stravolgimento di un principio», sempre osservato dalla Corte di Strasburgo,

18 Ancora una volta, l'opinione più diffusa (v., *supra*, § 1 e nota 10) reputa che, nel conflitto tra ambiente e paesaggio, si è al cospetto «di due valori di pari dignità costituzionale, nessuno dei quali idoneo a prevalere sull'altro dal momento che l'ordinamento rifiuta l'esistenza di *diritti tiranni*» (M. SANTINI, *Ambiente e paesaggio tra conflitti valoriali ed istituzionali*, in *Urb. app.*, 2020, p. 301 ss., spec. p. 302).

19 In tal senso depone, da ultimo, il d.l. n. 2/2023 (convertito con l. n. 17/2023), recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale», che ha designato l'ex Ilva come «impianto di interesse strategico nazionale» e ha introdotto nuove misure per garantirne la continuità di funzionamento e la completa acquisizione da parte dello Stato tramite Invitalia, non senza approntare un nuovo scudo penale a favore dei manager dell'impianto. A commento del nuovo decreto «salva Ilva», v. E. VERDOLINI, *Un nuovo capitolo nella saga Ilva: commento al decreto-legge n. 2 del 2023*, in *Osserv. cost.*, 4, 2023, p. 36 ss.; in senso critico, perché le nuove misure «muovono da un clamoroso disconoscimento dell'avvenuta approvazione della l. cost. n. 1/2022», v. G. AMENDOLA, *Il primo decreto legge sull'ambiente del nuovo governo. Al peggio non c'è mai fine*, in *www.lexambiente.it*, 13 gennaio 2023; M. BENVENUTI, *La revisione dell'articolo 41, commi 2 e 3, della Costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti*, in *www.rivistaaic.it*, 2, 2023, p. 59 ss., spec. p. 81 s. (da cui si cita).

20 Cfr. P. PASCUCCHI, *La salvaguardia dell'occupazione nel decreto "salva Ilva". Diritto alla salute vs diritto al lavoro?*, in *Working Papers Olympus*, 27, 2013, p. 1 ss., spec. p. 11 s.

21 M. MELI, *Ambiente, salute, lavoro: il caso Ilva*, in questa *Rivista*, 2013, p. 1017 ss., spec. p. 1026. Di soluzioni «quanto mai deboli o per lo meno opinabili», avallate, in sede di bilanciamento, dal legislatore e dal giudice costituzionale, discorre C. DE FIORES, *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione*, in *www.costituzionalismo.it*, 3, 2021, II, p. 137 ss., spec. p. 153.

22 Corte cost. 16 marzo 1990, n. 127, in *Giur. cost.*, 1990, p. 718 (a commento, L. VIOLINI, *Protezione della salute e dell'ambiente "a ogni costo"*, *ivi*, p. 727 ss.); B. CARAVITA, *Il bilanciamento tra costi economici e costi ambientali in una sentenza interpretativa della Corte costituzionale*, in *Regioni*, 1991, p. 525 ss.); in linea, Corte cost. 24 luglio 2009, n. 250, in *www.cortecostituzionale.it*. L'orientamento della Corte si conforma così alla «primarietà» dell'interesse ambientale sul piano costituzionale, definita come l'insuscettibilità di subordinazione a qualsiasi altro valore costituzionalmente tutelato, «ivi compresi quelli economici» (Corte cost. 27 giugno 1986, n. 151, *ivi*).

alla stregua del quale il diritto di proprietà, pur essendo configurato in termini di diritto fondamentale, gode di una protezione non equiparabile al diritto alla vita o alla salute²³.

La decisione della Consulta, a ben guardare, è compromessa da un'impostazione distorta, poiché sul banco degli imputati è finito il lavoro, anziché la libertà d'iniziativa economica, con una inversione logica, prima che assiologica, che ha relegato sullo sfondo il vero tema: quello dei modi di organizzazione della produzione, che mettono a rischio tanto la salute e l'ambiente, quanto il lavoro²⁴.

Pertanto, un inquinamento ambientale dannoso, se non letale, per la salute umana (e l'ambiente stesso) non è mai giustificabile, nemmeno se accresca il profitto o il numero dei lavoratori di un'impresa²⁵; sì che, occorre valorizzare, nel bilanciamento, «le esigenze di tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi a rischio della stessa vita», secondo quanto afferma, ancora con riguardo alla vicenda dell'Ilva, la sentenza n. 58/2018 della stessa Corte costituzionale²⁶, la quale non dubita che, nel caso di specie, gli interessi in conflitto siano non già la salute e il lavoro, bensì la salute e la libertà d'iniziativa economica, la cui tutela, alla luce dell'ordine di preferenza tra valori stabilito dall'art. 41 Cost., non può che essere recessiva²⁷.

Diversamente, sarebbe lecito chiedersi se non sia proprio l'interesse economico ad essere divenuto "tiranno" rispetto ai diritti alla vita, alla salute e all'ambiente²⁸, così svelando il lato

23 È il rilievo di G. TUCCI, *La tutela della proprietà nella CEDU e le sue ripercussioni di diritto interno*, in F. MACARIO-A. ADDANTE-D. COSTANTINO (a cura di), *Scritti in memoria di Michele Costantino*, II, Napoli, 2019, p. 1365 ss., spec. pp. 1384 e 1385, perplesso per il «dubbio e forse inammissibile bilanciamento», operato dalla Corte.

24 Cfr. D. GAROFALO, *Diritto del lavoro e sostenibilità*, in *Dir. merc. lav.*, 1, 2021, p. 35 ss., spec. p. 60 s.

25 Cfr. P. PERLINGIERI-P. FEMIA, in P. PERLINGIERI *et al.*, *Manuale di diritto civile*, XI ed., Napoli, 2022, p. 17.

26 Corte cost. 23 marzo 2018, n. 58, in www.cortecostituzionale.it, § 3.2 (a commento, V. CAVANNA, *Vicenda Ilva e bilanciamento dei diritti fondamentali: nota alla sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2018*, in *Amb. e svil.*, 2018, p. 385 ss.; D. SERVETTI, *Il fattore tempo nel bilanciamento tra lavoro e salute. Alcune note alla nuova sentenza della Corte costituzionale sull'Ilva di Taranto*, in www.cortisupremeesalute.it, 2, 2018, p. 193 ss.; V.I. GIGANTE, *I principi «costituzionalmente» tutelati e la loro contrapposizione. Nota dalla sentenza n. 85/2013 Corte Cost. alla sentenza n. 58/2018*, in www.ambientedititto.it, 4, 2019, p. 54 ss.).

27 La Costituzione ha "opportunamente" subordinato la libertà d'impresa ai vincoli dell'art. 41 (v. Corte cost. 8 ottobre 2010, n. 289, in www.cortecostituzionale.it, § 3.3.3). Del resto, «un vero diritto al lavoro non può esistere se non in condizioni di sicurezza e incolumità ambientale. Lavoro e salute si pongono come valori complementari, non contrapposti: volti della dignità e della sicurezza dell'uomo-lavoratore» (C. CREA, in EAD.-L.E. PERRIELLO, *Salute, ambiente e iniziativa economica: tecniche di bilanciamento ed effettività dei rimedi*, in *Actual. jur. iberoam.*, 14, 2021, p. 748 ss., spec. p. 762). In questa direzione, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ha ipotizzato una "just transition" verso un'economia de-carbonizzata, sostenibile e circolare, ispirata al concetto universale di "decent work" ("lavoro dignitoso"), sì che occorre che il lavoro sia di qualità, nel rispetto delle condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana (v. REPORT OF THE DIRECTOR-GENERAL, *Decent Work. International Labour Conference 87th Session 1999*, Geneva, 1999, in www.ilo.org, p. 3). Nel 2015 il *decent work* diventa l'obiettivo 8 dell'Agenda 2030 («lavoro dignitoso e crescita economica»), mentre l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali UE proclama, al primo comma, che ogni lavoratore «ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose». Cfr. G. CENTAMORE, *Una just transition per il diritto del lavoro*, in *Lav. e dir.*, 1, 2022, p. 147 ss.; B. CARUSO-R. DEL PUNTA-T. TREU, "Manifesto". *Il diritto del lavoro nella giusta transizione. Un contributo "oltre" il manifesto*, Catania-Firenze-Roma, 2023.

28 Solleva il quesito il Gip Taranto, ord., 8 febbraio 2019, in www.penalecontemporaneo.it, p. 26, il quale, attesa l'irragionevolezza delle continue proroghe del termine per attuare il piano di risanamento del polo siderurgico tarantino, si chiede ancora come si possa parlare di «bilanciamento di diritti» (p. 30). Avverte che la composizione equoordinata dei diritti rischia di avallare «uno "sbilanciamento" in cui l'individuo potrebbe essere

debole del bilanciamento, ridotto a un comodo artificio retorico o politico per camuffare come difesa del lavoro un'attività priva di dignità e di sicurezza, ma strumentale ad alimentare ricchezze individuali e posizioni di privilegio²⁹. Tuttavia, proprio il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 58/2018, ha riconosciuto i diritti alla salute e alla vita come valori costituzionali inviolabili³⁰, che, a rigore, non potrebbero essere contemperati o negoziati con interessi incommensurabili, in quanto essenzialmente economici³¹. Nel "bilanciamento" tra esigenze economico-finanziarie ed esigenze ecologico-sociali, «la diversa connotazione e importanza degli interessi antagonisti impedisce che il *fine* (l'attuazione dei diritti sociali e ambientali della persona) possa essere posto sullo stesso piano del *mezzo* (l'efficienza economica)»³².

Non sorprende, allora, che l'insufficiente risposta legislativa e istituzionale dello Stato italiano sul caso Ilva sia stata sanzionata dalla Corte di Strasburgo³³, che ha accolto il ricorso di alcuni cittadini di Taranto e ha condannato lo Stato italiano per non aver saputo proteggere la vita e la salute dei ricorrenti e dei propri familiari, valorizzando, in

sacrificato in nome degli interessi dei poteri forti», M. FALCONE, *La tutela dell'ambiente nel difficile bilanciamento tra diritti fondamentali ed esigenze economiche*, in *Studi integr. eur.*, 2017, p. 365 ss., spec. p. 379, nota 59; segnala come l'evoluzione legislativa degli ultimi anni mostri la funzionalizzazione del diritto del lavoro a obiettivi mercantili, che hanno realizzato una «tirannia dei valori economici», V. SPEZIALE, *Il "diritto dei valori", la tirannia dei valori economici e il lavoro nella Costituzione e nelle fonti europee*, in *www.costituzionalismo.it*, 3, 2019, II, p. 101 ss.

29 È la critica severa al metodo del bilanciamento avanzata da P. FEMIA, in *Il dialogo Habermas-Günther riletto dalla cultura giuridica italiana. I civilisti (parte seconda): R. Natoli intervista Francesco Denozza e Pasquale Femia*, in *www.giustiziansieme.it*, 3 luglio 2020, p. 1 ss., spec. p. 11: «proprio là dove le scelte sono tragiche, perché distruttive di valori, e maggiore sarebbe l'esigenza di equilibrio e proporzione che tale metodo vorrebbe prometterci, più cocente è la delusione: non soltanto col bilanciamento non si riduce e talvolta persino si moltiplica l'incontrollabilità razionale del giudizio (poiché nessun bilanciamento ha un solo esito possibile), ma soprattutto si offre a strategie di sopraffazione [...]: un comodo artificio retorico per chiamare 'dignità umana oltre la vita' la difesa di ricchezze individuali e posizioni di privilegio».

30 Corte cost. 23 marzo 2018, n. 58, cit., § 3.3.

31 Nell'ipotesi di collisione tra vita, salute, ambiente e dignità umana, da un lato, e interessi di natura economica, dall'altro, «si tende ad escludere qualsiasi bilanciamento, perché trattasi di entità non comparabili ed ontologicamente incommensurabili. L'iniziativa economica non è un valore, non ha alcuna funzione unificante della comunità politica» (C. CREA, in EAD.-L.E. PERRIELLO, *Salute*, cit., p. 758, con riferimento al pensiero di M. LUCIANI, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Padova, 1983, p. 67 s.). Dubita, nel caso di specie, della possibilità di un bilanciamento tra interessi incommensurabili, M. PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 3, 2020, p. 4 ss., spec. p. 43; ID., *Economia circolare e diritto*, cit., p. 722 ss.; ID., *Emergenza e ambiente nell'epoca pandemica. Verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Giust. civ.*, 2021, p. 495 ss., spec. p. 504 ss.; ID., *La transizione*, cit., p. 125 s.

32 M. PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale"*, cit., p. 43 s. Parla, al riguardo, di bilanciamento *inequale*, M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, in *Dem. e dir.*, 1995, p. 560 ss. L'a., più di recente, osserva che la (forse troppo) fortunata tecnica del bilanciamento «tende un po' in tutto il mondo a diventare una sorta di *Zauberformel*, alla quale si ricorre in mancanza di strategie argomentative più salde» (ID., *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della Corte costituzionale*, in *www.rivistaaic.it*, 3, 2016, p. 1 ss., spec. p. 13).

33 Corte EDU 24 gennaio 2019, *Cordella e altri c. Italia*, in *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org* (a commento, F. GIAMPIETRO, *Sull'inquinamento dell'ILVA la CEDU dichiara la responsabilità dello Stato italiano per violazione dei diritti dell'uomo*, in *Amb. e svil.*, 2019, p. 263 ss.; S. MARINO, *L'omissione dello Stato a proteggere gli individui da emissioni inquinanti: riflessioni sulla portata dell'art. 8 e dell'art. 13 CEDU nel diritto ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, 2019, p. 323 ss.; R. PICONE, *A difficult balance of interests: the ILVA case reaches the European Court of Human Rights*, in *www.ambientediritto.it*, 4, 2020, p. 38 ss.).

applicazione dell'art. 8 della CEDU, anche l'interesse privato alla qualità della vita, così smentendo il compromesso raggiunto dalla nostra Corte costituzionale nella sentenza n. 85/2013.

La pronuncia *Cordella*, infatti, pone inequivocabilmente il nostro Giudice delle leggi dinanzi all'inadeguatezza del procedimento amministrativo di autorizzazione integrata ambientale (AIA) a ponderare gli interessi di chi svolge un'attività industriale potenzialmente pericolosa e gli interessi di coloro sui quali quell'attività impatta. La valutazione *astratta* di adeguatezza dell'AIA, ai fini del bilanciamento, «viene considerata insufficiente, essendo invece necessario verificarne *concretamente*, alla luce dei dati scientifici, l'efficacia reale in termini di protezione di *tutte* le istanze, gli interessi e i diritti ponderati»³⁴. E questa critica "sostanzialista" è destinata a investire anche la successiva pronuncia del Consiglio di Stato n. 4802 del 2021³⁵, che, ancora in sintonia con la sentenza n. 85/2013 della Consulta, annulla un'ordinanza del sindaco di Taranto di sospensione dell'attività produttiva rischiosa, confermata dal Tar Lecce³⁶, arroccando il proprio ragionamento formalistico esclusivamente sull'AIA, considerata garanzia *ex se* della legittimità della condotta dell'azienda³⁷.

Occorre più che mai chiarire, a fronte delle oscillazioni giurisprudenziali, che il bilanciamento tra principi deve tenere in considerazione il diverso "peso" dei medesimi, in coerenza con un concetto fondamentale: prima la tutela e il soddisfacimento dei diritti "incomprimibili", poi il rispetto degli imperativi economici e dei vincoli finanziari³⁸, evitando

34 T. GUARNIER, *Ancora sul caso Ilva... sotto la lente della Corte di Strasburgo*, in *Dir. soc.*, 3, 2018, p. 485 ss., spec. p. 499.

35 Cons. Stato 23 giugno 2021, n. 4802, in *Foro it.*, 2021, III, c. 572 ss., con nota di M. RENNA, *Il conflitto jonico: polo siderurgico e tutele giuridiche* (ivi, c. 585 ss.).

36 A commento dell'intera vicenda giudiziaria, V. CAVANNA, *Ancora sulla tutela della salute e i poteri del Sindaco in caso di installazioni soggette ad AIA: il caso ex ILVA di Taranto*, in *Amb. e svil.*, 2021, p. 711 ss.; G. IACOVONE-A. IACOPINO, *Precauzione e prevenzione: nel dedalo delle competenze comunali, regionali e statali si attenua la tutela dei (diritti fondamentali dei) cittadini*, in *www.giustiziainsieme.it*, 9 settembre 2021.

37 In linea con l'approccio formale e le conclusioni del Cons. Stato, M. RENNA, *Attività di impresa, sostenibilità ambientale e bilanciamento tra diritto alla salute e iniziativa economica privata*, in *Contr. e impr.*, 2022, p. 537 ss., spec. p. 545. *Contra*, S. LAFORGIA, «Se Taranto è l'Italia»: il caso Ilva, in *Lav. e dir.*, 1, 2022, p. 29 ss., spec. p. 46 ss., secondo la quale il dispositivo dell'AIA, in quanto precipitato di un bilanciamento imperfetto, è incapace di dare una risposta adeguata alle esigenze di tutela della vita, dell'ambiente e della salute. Occorre, quindi, superare il bilanciamento "equiponderale", «che costringe a mediazioni insoddisfacenti, talvolta impossibili» (p. 48), giacché la disciplina dell'ex Ilva è volta prioritariamente alla prosecuzione dell'attività produttiva, mentre «la caratterizzazione di impresa strategica dello stabilimento finisce per costituire una patente di immunità» (p. 49); EAD., *Il lavoro sicuro nella cosmogonia costituzionale: il "caso Ilva"*, in *www.giustiziainsieme.it*, 24 gennaio 2023; A. BUONFRATE, *I tre livelli di tutela ambientale. Le situazioni giuridiche oggetto di tutela*, in ID.-A. URICCHIO (a cura di), *Trattato breve*, cit., p. 835 ss., spec. p. 864 s.; M. PENNASILICO, *La transizione*, cit., p. 167 ss.

38 Il bilanciamento con altri interessi deve comunque garantire «un nucleo irrinunciabile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana» (Corte cost. 2 dicembre 2005, n. 432, in *www.cortecostituzionale.it*), sì che le esigenze della finanza pubblica non possono «comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute» (Corte cost. 16 luglio 1999, n. 309, *ivi*). Eloquente è la sentenza della Corte cost. 16 dicembre 2016, n. 275, in *www.personaemercato.it*, 31 gennaio 2017, con nota di G. VETTORI, *I diritti fondamentali e le esigenze di bilancio*, la quale, con riguardo al rapporto tra l'effettività del diritto allo studio, sotto forma di erogazione dei necessari servizi di assistenza agli studenti disabili (art. 38, comma 3, Cost.), e i vincoli di finanza pubblica, compendiatosi nel principio dell'equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.), ha chiarito che è «la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la

così di bollare come “tirannia” persino il rispetto della vita e la tutela della salute e dell’ambiente, senza comprendere che non vi è alcuna tirannia di valori, ove vi è comunicazione democratica sui valori³⁹.

Si tratta, quindi, non già di un malinteso «bilanciamento a senso unico»⁴⁰, che imponga una prevalenza aprioristica e assoluta, bensì di prendere atto che, nel vigente ordinamento italo-europeo, il rispetto della persona e la protezione dell’*habitat* naturale, assunti come valore costituzionale unitario, costituiscono l’idea forte della legalità costituzionale, secondo la quale l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (art. 41, comma 2, Cost.). Indici, questi, di una priorità, logica e assiologica, della persona nella coesistente dimensione ecologica, che l’interprete, fedele alla legalità costituzionale, non può non rispettare⁴¹.

4. La gerarchia dei valori essenziali per la sopravvivenza e la ricerca di un equilibrio “eco-antropo-centrico”.

In realtà, sul piano della politica del diritto, la scelta della preminenza del dato produttivo e occupazionale sulla tutela dell’ambiente e della salute potrebbe affermarsi soltanto come

doverosa erogazione».

39 Cfr. P. PERLINGIERI, *Valori normativi e loro gerarchia. Una precisazione dovuta a Natalino Irti*, (1999), in ID., *L’ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2006, p. 327 ss., spec. p. 344, il quale chiarisce che i valori costituzionali «sono le forze costitutive e gli argomenti dibattuti, le strutture portanti e le finalità da realizzare, sono la democrazia e ciò che democraticamente si discute in una comunità di eguali». Tuttavia, se i fatti ambientali, per incidere sui processi sociali, devono essere “comunicati”, ossia percepiti, interpretati, tradotti nei diversi “codici” (categorie concettuali, normative e valoriali) vigenti nei sottosistemi sociali (politica, economia, diritto, scienza, educazione, religione, ecc.), l’interazione tra sistemi complessi e articolati, come l’ambiente, la società e l’economia, patisce problemi di comunicazione, soprattutto a causa dei diversi codici di funzionamento, che ne esaltano l’autoreferenzialità. Sul punto, più di altri, N. LUHMANN, *Comunicazione ecologica*, (1986), trad. e cura di A. Cevolini, Milano, 2021 (e v. anche A. CEVOLINI, *La minaccia ecologica come forma di comunicazione. Il punto di vista della teoria dei sistemi sociali di Niklas Luhmann*, in *Phil. Kitchen*, 15, 2021, p. 51 ss.).

40 È l’incauto rilievo di V. CAPPELLI, *Contratto e principio dello sviluppo sostenibile. Il caso degli Energy Performance Contracts*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 3, 2019, p. 18 ss., spec. p. 36, sebbene riconosca la «prevalenza dell’interesse alla tutela dell’ambiente sulla concorrenza, di cui è esemplificativa la direttiva sugli appalti verdi» (*ivi*, nota 53); su posizioni simili, già S. PAGLIANTINI, *Sul c.d. contratto ecologico*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale*, Napoli, 2016, p. 367 ss., spec. p. 370 ss., ove si paventa che, per la plusvalenza assiologica del valore persona, il bilanciamento si trasformi in una «ponderazione a senso unico» (p. 373); e v. anche M. CECCHETTI, *Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell’art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l’introduzione di una disciplina essenziale della tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale*, Audizione presso la I Commissione permanente del Senato della Repubblica, Roma, 16 gennaio 2020, in *www.senato.it*, p. 1 ss., spec. p. 19, il quale, pur definendo gli interessi ambientali «valori costituzionali fondamentali» e «precondizioni essenziali» per la garanzia dei diritti individuali e degli interessi collettivi, invita a scongiurare «il rischio di gerarchie astratte e aprioristiche» e, quindi, «la “tirannia” degli interessi ambientali»; B. SAAVEDRA SERVIDA, *Sviluppo sostenibile e autonomia d’impresa. L’interesse ambientale come limite all’autonomia privata?*, in *Osserv. dir. civ. e comm.*, 1, 2023, p. 143 ss., spec. p. 155 ss.

41 In tal senso, M. PENNASILICO, *La transizione*, cit., p. 134. Il bilanciamento, dunque, trova sempre un limite invalicabile nel nucleo irriducibile della tutela integrata della dignità umana e dell’*habitat* naturale. Sul “nucleo irriducibile” dei diritti fondamentali, v. S. LAFORGIA, *Diritti fondamentali dei lavoratori e tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale*, Napoli, 2018, p. 89 ss.; L. CASTELLI, *Alla ricerca del “limite dei limiti”: il «contenuto essenziale» dei diritti fondamentali nel dialogo fra le Corti*, in *www.rivistaaic.it*, 1, 2021, p. 454 ss.

soluzione emergenziale e di breve termine, associata a un programma ben definito di transizione o di ritorno alla normalità⁴². Il legislatore, invece, «ha fatto un uso smodato della decretazione emergenziale e della tecnica della “proroga”, così comprimendo - e relativizzando - in maniera “strutturale” gli interessi alla salute e all’ambiente e continuando a dare prevalenza all’interesse dell’attività produttiva». Al contrario, «il bilanciamento fra valori e dimensioni contrapposti deve essere condotto, fuori da ogni logica emergenziale, sulla base di chiari criteri costituzionali o legislativi di prevalenza»⁴³.

Qualora non riesca a essere condotto in tal modo, il bilanciamento «non può che essere guidato dai criteri che più chiaramente emergono dal sistema europeo e internazionale di tutela dei diritti umani, posto che i giudici nazionali sono chiamati a muoversi nel confronto dialettico con la giurisprudenza delle corti di Strasburgo e del Lussemburgo»⁴⁴. In questa prospettiva, la tutela assicurata dalla Corte EDU con la sentenza *Cordella* avrebbe potuto essere ancor più ampia e incisiva, se la qualità di vittime fosse stata riconosciuta ai ricorrenti anche sotto il profilo della violazione del diritto fondamentale alla vita, sancito e protetto, come bene primario, dall’art. 2 della CEDU⁴⁵. E proprio in tal senso, alcuni dipendenti dell’ex Ilva e oltre 200 persone residenti tra Taranto e provincia hanno presentato un secondo ricorso alla Corte EDU per mancata esecuzione della sentenza 24 gennaio 2019 e violazione dei diritti garantiti dalla CEDU, quali il diritto alla vita (art. 2), alla vita privata e familiare (art. 8) e a un ricorso effettivo (art. 13). La Corte ha emesso, il 5 maggio 2022, quattro nuove sentenze di condanna dello Stato italiano, constatando che l’attività dell’acciaieria continua a rappresentare un rischio per la salute, la vita e l’ambiente, in violazione degli artt. 8 e 13 della CEDU⁴⁶.

Dal canto suo, il Gip di Taranto ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità della perdurante situazione di sospensione di provvedimenti urgenti a tutela di diritti fondamentali⁴⁷, secondo la linea evolutiva tracciata dalla citata sentenza n. 58/2018 della stessa Corte. Il Giudice delle leggi, peraltro, ha ordinato la restituzione degli atti al Gip tarantino «per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo»⁴⁸. Situazione di stallo che potrebbe sbloccarsi, anche alla luce dei nuovi artt. 9 e 41 Cost., per effetto della “class action” promossa

42 Programma che dovrebbe fungere per le popolazioni locali da «strumento per costruire nuove possibilità di sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile» (P. TOMASSETTI, *Diritto del lavoro e ambiente*, Bergamo, 2018, p. 126, il quale nota che la misura emergenziale, in quanto di breve durata, è contraria, per sua stessa natura, al principio di sostenibilità, inteso nel senso diacronico di un orizzonte temporale “durevole”, proiettato nel futuro a favore delle generazioni venturose).

43 A. BUONFRATE, *Principi*, cit., p. 106; similmente, ID., *I tre livelli di tutela ambientale*, cit., p. 866 s.

44 A. GIURICKOVIC DATO, *Il bilanciamento tra principi costituzionali e la nuova dialettica tra interessi alla luce della riforma Madia. Riflessioni in margine al ‘caso Ilva’*, in www.federalismi.it, 12, 2019, p. 2 ss., spec. p. 23.

45 Cfr. L. TAFARO, *Disastri ambientali, tutela dallo sviluppo e nuove concezioni del diritto alla vita nel sistema italo-comunitario*, in A.F. URICCHIO (a cura di), *L’emergenza ambientale a Taranto: le risposte del mondo scientifico e le attività del polo “Magna Grecia”*, Bari, 2014, p. 67 ss., spec. p. 79 ss.

46 Sentenze relative ai ricorsi nn. 4642/17, *Ardimento e altri c. Italia*, in www.echr.coe.int; 37277/16, *A.A. e altri c. Italia*, ivi; 48820/19, *Briganti e altri c. Italia*, ivi; 45242/17, *Perelli e altri c. Italia*, ivi (a commento, M. GRECO, *Il caso “ex-Ilva” ritorna davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo: quattro nuove condanne per l’Italia*, in www.diritticomparati.it, 26 luglio 2022, p. 1 ss.; G. PACI, *La Corte EDU condanna l’Italia sul caso ex Ilva di Taranto*, in www.centrostudilivativo.it, 27 maggio 2022).

47 Gip Taranto, ord., 8 febbraio 2019, cit.

nel 2021 dinanzi al Tribunale di Milano, specializzato in materia d'impresa, da alcuni cittadini di Taranto contro Acciaierie d'Italia S.p.A. e Ilva in amministrazione straordinaria per chiedere la protezione in via inibitoria collettiva di diritti omogenei (diritto alla salute, diritto alla serenità e tranquillità nello svolgimento della vita, diritto al clima) dei residenti di Taranto e Comuni limitrofi, gravemente lesi dall'attività produttiva notevolmente inquinante e pericolosa per la salute e la vita stessa dei cittadini⁴⁹.

Del resto, l'immane emergenza sanitaria da Covid-19 ci ha insegnato, o forse confermato, che la gerarchia tra i diritti esiste, e può portare a sacrifici pressoché totali di alcuni diritti personali o economici per salvaguardare il diritto fondamentale alla vita e alla salute, che rappresenta il presupposto per l'esercizio e il godimento degli altri diritti⁵⁰, così smentendo, ancora una volta, l'approccio della Corte costituzionale nella sentenza n. 85/2013⁵¹.

La "storia infinita" del polo siderurgico tarantino⁵² dimostra che non è possibile prescindere, nell'affrontare le questioni economiche, sociali e ambientali, dalla ricerca di un equilibrio "eco-antropo-centrico"⁵³, che miri a garantire le esigenze anche delle generazioni

48 Corte cost., ord., 8 novembre 2019, n. 230, in www.giurcost.org. (a commento, V. CAVANNA, *Il GIP di Taranto solleva una nuova questione di legittimità costituzionale sulla disciplina c. d. "salva ILVA"*, in *Amb. e svil.*, 2019, p. 191 ss.; S. ZIRULIA, *Alla Corte costituzionale una nuova questione di legittimità della disciplina c.d. 'salva-Ilva'*, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 14 febbraio 2019).

49 La mancanza di norme di protezione appropriate, conformi alle direttive europee, e l'adozione di politiche perennemente "dilatatorie", pur di adeguare l'attività industriale all'autorizzazione concessa, hanno indotto il Tribunale adito a rimettere, con ordinanza 16 settembre 2022, alla Corte di giustizia UE tre questioni: la valutazione di danno sanitario nel procedimento di rilascio e riesame dell'AIA; il set delle sostanze nocive da considerare ai fini del rilascio e riesame dell'AIA; i tempi di adeguamento delle attività industriali alle prescrizioni dell'AIA (v. A. BUONFRATE, *I tre livelli di tutela ambientale*, cit., p. 863 s.).

50 In effetti, dinanzi al pericolo pandemico, il diritto e la politica hanno reagito «organizzando una risposta istituzionale che riflette la gerarchia dei valori essenziali per la sopravvivenza» (F. FRACCHIA, *Coronavirus, senso del limite, deglobalizzazione e diritto amministrativo: nulla sarà più come prima?*, in *Dir. econ.*, 3, 2019, p. 577; v. pure V. CAVANNA, *Tutela di salute e ambiente: riflessioni a margine dell'emergenza Coronavirus*, in www.ambientediritto.it, 4, 2020, p. 1092 ss.; D. MORANA, *Il fondamentale diritto alla salute nell'emergenza pandemica: princeps o tiranno nel sistema dei diritti costituzionali?*, in *Quad. cost.*, 4, 2022, p. 839 ss.).

51 Cfr. D. MORANA, *La fundamentalità del diritto e dell'interesse della collettività alla salute: metamorfosi di una garanzia costituzionale, dal caso ILVA ai tempi della pandemia*, in EAD. (a cura di), *I diritti costituzionali in divenire. Tutele consolidate e nuove esigenze di protezione*, Napoli, 2020, p. 161 ss.; M. PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale"*, cit., p. 48 s.; ID., *Emergenza e ambiente*, cit., p. 514 s. Il nostro Governo, nella fase più cruenta dell'emergenza sanitaria, ha rovesciato il bilanciamento equiordinato dei diritti, per consegnare una posizione di vantaggio al diritto collettivo alla salute, che ha prevalso sulle altre situazioni soggettive, divenute simultaneamente recessive: v. G. DE MINICO, *Costituzionalizziamo l'emergenza?*, in *Osserv. fonti*, fasc. speciale, 2020, *Le fonti normative nella gestione dell'emergenza Covid-19*, p. 541 ss., spec. p. 559; F. MASCI, *Il bilanciamento tra diritto alla salute e libertà d'iniziativa economica nell'ordinamento dell'UE, ovvero della nuova gerarchia di valori disegnata dalla CGUE in conformità al Trattato di Lisbona*, in *DPCE online*, 2, 2022, p. 1339 ss., spec. p. 1353, ove si nota che lo stato di emergenza «ha comportato l'instaurazione di una gerarchia valoriale provvisoriamente rigida, che ha reso precauzionalmente tiranno il diritto alla salute nonché ragionevolmente e proporzionalmente sacrificabile il nucleo essenziale degli altri diritti».

52 Cfr. S.M. CORSO, *La storia infinita: la sentenza della Corte Edu sui risvolti ambientali e giuslavoristici della vicenda Ilva*, in *Riv. giur. lav.*, 2019, p. 405 ss.; B. PAKNAZAR, *Ex Ilva: la storia infinita di due diritti in bilico*, in www.ilbolive.unipd.it, 12 novembre 2019; M. MELI, *The Environment, Health, and Employment: Ilva's Never-Ending Story*, in *ItaLJ*, 2020, p. 477 ss.

53 Sull'approccio "eco-antropo-centrico", v. M. PENNASILICO, *La transizione*, cit., p. 88 ss., spec. p. 91 ss. In questa prospettiva, «sopravvivenza umana diventa sinonimo non di "risorse naturali" da sfruttare, ma di pari dignità costituzionale (da garantire) nel rapporto uomo-natura» (M. CARDUCCI, *Costituzionalismo e sopravvivenza umana*, in www.diritticomparati.it, 9 maggio 2014, p. 1 ss., spec. p. 4). Si avvia, così, «un dialogo

future⁵⁴, in linea con il principio di sostenibilità e con gli obiettivi ecologici perseguiti dall'art. 191 TFUE e dai nuovi artt. 9 e 41 Cost., nella consapevolezza, gravemente sottovalutata dalla cultura antropocentrica occidentale, che il danno all'ambiente naturale non è altro che un danno (non di rado irreparabile) alla vita e alla salute umana⁵⁵.

Del resto, la stessa revisione "ecologica" degli artt. 9 e 41 Cost. appare ispirata all'approccio olistico "One Health", che riconosce come la salute degli esseri umani sia strettamente legata alla salute degli animali e dell'ambiente⁵⁶; approccio accolto dal nostro Governo nel d.l. n. 36/2022 (convertito in l. n. 79/2022), che, in attuazione del PNRR, ha istituito il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), ispirato appunto all'approccio integrato "One Health" nella sua evoluzione "Planetary Health" (art. 27, comma 2). In questo modo, l'ambiente, inteso come sintesi degli elementi che, nella complessità delle proprie interrelazioni, configurano l'*habitat* e le condizioni di vita dell'uomo e della natura, si discosta «da una visuale esclusivamente 'antropocentrica'»⁵⁷.

interdisciplinare e interculturale che mette in contatto l'"umanesimo" con l'"animismo" di chi professa, dalle più svariate angolazioni, che il dualismo umano-non umano (cultura/natura) debba dare luogo a una simbiosi fra umanità e natura» (R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Natura, danno, soggetti. Riflessioni in tema di giustizia ecologica*, in www.cortisupremeesalute.it, 2, 2019, p. 367 ss., spec. p. 384). Simbiosi che ritorna, alla luce della revisione "ecologica" della Costituzione, nell'opinione di chi avvalora «[n]on più un "paesaggio" servente rispetto allo sviluppo della persona (e dunque un art. 9 Cost. letto in funzione dell'art. 2 Cost.), bensì un "ambiente" coesistente rispetto a uno svolgimento pieno dell'esistenza umana (e dunque artt. 2 e 9 Cost. come principi "simbiotici")» (G. CAVAGGION, *Equità generazionale e ordinamento costituzionale*, in www.lceonline.eu, 3, 2022, III, p. 9 ss., spec. p. 10, in linea con G. PALOMBINO, *Il principio di equità generazionale. La tutela costituzionale del futuro*, Milano, 2022).

54 Emblematico, al riguardo, il Preambolo della Carta UE, ove si sancisce che il godimento dei diritti fondamentali «fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future» (e v. pure l'art. 2, Reg. 2000/2493/CE, sull'integrazione della dimensione ambientale nel processo di crescita dei paesi in via di sviluppo). Per la copertura costituzionale dei bisogni vitali delle generazioni future, ora riconosciuta dal terzo comma dell'art. 9 Cost., v. K.S. EKELI, *Green Constitutionalism: The Constitutional Protection of Future Generations*, in *Ratio Juris*, 3, 2007, p. 378 ss.; M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto*, in *Pers. e merc.*, 2015, p. 37 ss.; D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017; E. BUONO, *La solidarietà intergenerazionale come common core del costituzionalismo ambientale europeo e la riforma della Costituzione italiana*, in S. LANNI (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate*, Torino, 2022, p. 109 ss.; in chiave critica, F. CIRILLO, *L'interesse delle future generazioni: ragionamenti fallaci e interpretazioni sostenibili*, in www.ambientediritto.it, 2, 2023, p. 319 ss.

55 Cfr. M. PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale"*, cit., p. 50; nonché C. DE SINNO, *Il principio di precauzione come fondamento dell'azione di tutela civile preventiva dei diritti della persona alla salute e alla salubrità dell'ambiente*, in A. BONOMO-L. TAFARO-A.F. URICCHIO (a cura di), *Le nuove frontiere dell'ecodiritto*, Bari, 2021, p. 117 ss., spec. p. 122.

56 Approccio che sembra già ispirare la Corte di Cassazione, là dove qualifica il danno non patrimoniale in una dimensione ecosistemica *One Health*, nella quale «la persona umana, pur considerata nella sua "interezza", è al tempo stesso dialogo interiore con se stessa, ed ancora relazione con tutto ciò che è altro da sé»: Cass. 9 giugno 2015, n. 11851, in www.altalex.com, 31 agosto 2015, con nota di E. FOLIGNO, *Danno morale come sofferenza interiore e alterazione delle dinamiche relazionali*; v. anche F. RESCIGNO-G. GIORGINI PIGNATIELLO (a cura di), *One Earth - One Health. La costruzione giuridica del Terzo Millennio*, Torino, 2023.

57 Sono le parole dello stesso legislatore costituzionale: SERVIZIO STUDI DELLE CAMERE, *Dossier n. 405/3 del 7 febbraio 2022, Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*, A.C. 3156-B - *Elementi per l'esame in Assemblea* (in www.documenti.camera.it, p. 8). Si ribadisce, così, la necessità e la fondatezza di una visione "eco-antropo-centrica" (per la quale v., *supra*, nel testo e nota 53). Diversamente, G. RAGONE, *One Health e Costituzione italiana, tra spinte eco-centriche e nuove prospettive di tutela della salute*

Non è un caso, quindi, che il Piano nazionale per la Transizione Ecologica (PTE), approvato dal Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) con delibera dell'8 marzo 2022, si sviluppi secondo un "approccio sistemico", «caratterizzato da una visione olistica e integrata, che include la conservazione della biodiversità e la preservazione dei servizi ecosistemici, integrando la salute e l'economia e perseguendo la qualità della vita e l'equità sociale»⁵⁸. Non soltanto tutela dell'ambiente, ma anche salute, misure sociali e politiche, sì che «non vi sarà una transizione ecologica senza una transizione economico-sociale e senza cambiamenti culturali e modelli educativi condivisi»⁵⁹.

Nulla di più distante, a ben guardare, dal concetto di "interesse ambientale" come "interesse tiranno", stigmatizzato dalla improvvida sentenza n. 85/2013 della Corte costituzionale, che appare smentita, ancora una volta sul piano del fatuo bilanciamento equiponderale, anche dalla giurisprudenza europea, la quale, con riferimento al principio di precauzione (art. 191, § 2, TFUE), non ha mancato di chiarire che esso «consente alle istituzioni, quando sussistono incertezze scientifiche riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute umana, di adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi». Con la conseguenza che lo stesso principio «impone alle autorità interessate di adottare, nel preciso ambito dell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa pertinente, misure appropriate al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la salute, la sicurezza e l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici»⁶⁰.

5. Critica del bilanciamento "equiponderale": primato gerarchico dell'interesse alla protezione della vita dal "collasso ecologico" e necessità di distinguere tra interesse ambientale "comprimibile" o "primario" e interesse ambientale "incomprimibile" o "superprimario" (dallo "sviluppo sostenibile" alla "protezione sostenibile").

umana, ambientale e animale, in www.cortisupremeesalute.it, 3, 2022, p. 809 ss., che riduce l'approccio *One Health* a una visione antropocentrica del diritto.

58 Piano per la Transizione Ecologica, in www.mase.gov.it, p. 4, sulla cui attuazione v. la prima *Relazione sullo stato di attuazione del Piano per la Transizione Ecologica*, del 30 maggio 2022, *ivi*. Sul fronte della dottrina sociale della Chiesa, si auspica una svolta o "conversione ecologica", che sappia educare a una "nuova alleanza" tra l'umanità e l'ambiente, a una "ecologia integrale", che protegga il bene comune e sappia guardare al futuro, secondo l'invito formulato da PAPA FRANCESCO, *Enciclica Laudato si'*, 4 maggio 2015, in www.vatican.va, spec. cap. IV, nn. 137-162, e cap. VI, nn. 202-221, il quale denuncia il «notevole eccesso antropocentrico», che si è verificato nella modernità, e la «presentazione inadeguata dell'antropologia cristiana», che «ha finito per promuovere una concezione errata della relazione dell'essere umano con il mondo» (cap. III, n. 116); v. pure ID., *Esortazione apostolica Laudate Deum del Santo Padre Francesco a tutte le persone di buona volontà sulla crisi climatica*, 4 ottobre 2023, *ivi*, spec. cap. 6, n. 67, ove si sostiene un «antropocentrismo situato», consapevole che «la vita umana è incomprensibile e insostenibile senza le altre creature».

59 Così, F. DE LEONARDIS, *La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti sul ruolo delle amministrazioni*, in *Dir. amm.*, 2021, p. 779 ss., spec. p. 792. Il prossimo gradino cognitivo che l'umanità dovrebbe sviluppare è la c.d. "intelligenza ecologica", ossia la capacità dell'uomo di interagire in modo efficace con l'ambiente, al fine di comprendere gli effetti delle attività antropiche e condurre una vita il più possibile ecocompatibile. Cfr. D. GOLEMAN, *Intelligenza ecologica*, trad. di D. Didero, Milano, 2009; v. anche F. CAPRA, *Alfabetizzazione ecologica: la sfida educativa del XXI secolo*, in M. SALOMONE (a cura di), *Educational Paths towards Sustainability*, Torino, 2006, p. 123 ss.

60 Trib. UE 16 settembre 2013, causa T-333/10, *Animal Trading Company*, in www.curia.europa.eu, punti 80 e 79 (corsivo aggiunto).

Occorre, dunque, prendere le distanze dal neutro bilanciamento equiponderale tra ambiente e sviluppo, perché i valori prevalenti, secondo la gerarchia assiologica del nostro sistema ordinamentale, non possono che essere, nella loro intima correlazione, la tutela della dignità della persona e la difesa della salute e della vita nella dimensione ecologica⁶¹. Rileva, di conseguenza, il bilanciamento “diseguale”⁶², che istituisce una gerarchia assiologica non necessariamente mobile⁶³, ma saldamente ancorata al maggior “peso” intrinseco dei valori esistenziali ed ecologici: dignità, salute, vita, ambiente⁶⁴. Nella mistificante logica del bilanciamento equiponderale, persino la Corte costituzionale «ha dovuto - o forse ha voluto - piegare il capo di fronte all’intreccio perverso tra valori costituzionalmente tutti rilevanti», ma non di pari peso, al punto che la sentenza n. 85/2013 «appare un manifesto di denegata giustizia costituzionale»⁶⁵.

61 Cfr. M. PENNASILICO, *La “sostenibilità ambientale”*, cit., p. 50; ID., *Economia circolare e diritto*, cit., p. 722 ss.; similmente, M. MONTEDURO, in ID.-S. TOMMASI, *Paradigmi giuridici di realizzazione del benessere umano in sistemi ecologici ad esistenza indisponibile e ad appartenenza necessaria*, in AA.VV., *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Napoli, 2015, p. 161 ss., spec. p. 194 ss., secondo il quale «l’interesse gerarchicamente prevalente, in caso di conflitto non componibile con strategie di bilanciamento, sarebbe quello alla difesa della vita nella dimensione ecologica, in quanto si tratta della precondizione indefettibile per la perpetuazione della vita nella dimensione sociale».

62 Qualora si procedesse a bilanciare direttamente le ragioni economico-finanziarie e quelle dei diritti eco-sociali, il bilanciamento «dovrebbe essere “ineguale”, nel senso che l’efficienza economica deve comunque cedere, ancorché nei limiti del rispetto dei comuni principi di proporzionalità e non-eccessività». Così, M. LUCIANI, *Diritti sociali*, cit., p. 13.

63 Indica proprio la sentenza n. 85/2013 come esempio di una «gerarchia assiologica mobile», variabile secondo il gioco degli interessi nel caso concreto, E. CAPOBIANCO, *Proporzionalità e giustizia del caso concreto*, in P. PERLINGIERI-S. GIOVA (a cura di), *I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016*, Napoli, 2018, p. 323 ss., spec. p. 337 s. (v. anche M. DELSIGNORE-A. MARRA-M. RAMAJOLI, *La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell’ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, 2022, p. 1 ss., spec. pp. 32 e 38). Nell’esaltare una gerarchia di valori mobile, «la decisione della Consulta sembra porsi sulla scia di quanti ritengono che nelle moderne democrazie costituzionali l’unico vero principio da tutelare è il pluralismo come base fondativa della stessa attività di bilanciamento da parte dell’interprete» (C. CREA, in EAD.-L.E. PERRIELLO, *Salute*, cit., p. 757). Tuttavia, se «il relativismo dei valori costituzionali è il presupposto di un bilanciamento il cui esito è, in concreto, sempre rivedibile», ciò significa che «il relativismo dei valori rende il bilanciamento un ostacolo alla “certezza del diritto”» (è il rilievo di A. MORRONE, *L’«ambiente» nella Costituzione. Premesse di un nuovo «contratto sociale»*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente*, Napoli, 2022, p. 91 ss., spec. p. 110). Il rischio è, dunque, che «l’operazione di bilanciamento renda i diritti fondamentali, e forse in ultima analisi la Costituzione stessa, “ciò che le Corti dicono che essa sia”» (F. FABRIZZI, *Dal paesaggio all’ambiente: conflitto o composizione*, in *www.rivistaaic.it*, 3, 2023, p. 149 ss., spec. p. 160, in linea con G. PINO, *Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi*, in *Etica & Politica*, 1, 2006, p. 1 ss., spec. p. 20).

64 Si veda, per es., Corte cost. 6 luglio 1994, n. 304, in *www.giurcost.org*, ove si afferma che, nel bilanciamento legislativo tra il diritto costituzionale ai trattamenti sanitari e le esigenze di equilibrio della finanza pubblica, non v’è dubbio che, se tali esigenze «avessero un peso assolutamente preponderante, tale da comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute connesso all’inviolabile dignità della persona umana, ci si troverebbe di fronte a un esercizio macroscopicamente irragionevole della discrezionalità legislativa». Distingue le ipotesi nelle quali il criterio del bilanciamento è dato dalla gerarchia dei valori, «che porta a ravvisare un limite insuperabile nel contenuto minimo dei diritti inviolabili», e le ipotesi dei valori pariordinati, nelle quali il bilanciamento opera mediante un apprezzamento delle circostanze del caso concreto, E. DEL PRATO, *Ragionevolezza e bilanciamento*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, I, p. 23 ss., spec. p. 33.

65 Così, G. AZZARITI, *Appunto per l’audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica del 16 gennaio 2020 - Modifica articolo 9 della Costituzione*, in *www.senato.it*, p. 1 ss., spec. p. 7. Stride, per contro, l’elogio della sentenza n. 85/2013, che avrebbe consegnato «pagine storiche sul bilanciamento e sulla inammissibilità di diritti tiranni» (A. LAMBERTI, *Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali*:

Ecco perché si è reputato opportuno introdurre espressamente, tra i principi fondamentali e incomprimibili della Carta costituzionale, la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi: la previsione del nuovo art. 9, comma 3, Cost., al pari del novellato art. 41 Cost., potrà rafforzare, nel bilanciamento, il valore della tutela ambientale⁶⁶, e dunque promuovere uno sviluppo "umano ed ecologico" del tessuto sociale, economico e istituzionale⁶⁷, in modo tale da «assicurare un bilanciamento diseguale nei giudizi costituzionali e porsi come effettivo limite all'attività pubblica e privata»⁶⁸.

In particolare, il riferimento espresso all'«ambiente» e all'«interesse delle future generazioni» è in grado di costituire un vincolo stringente per gli organi titolari della potestà normativa, giurisdizionale e amministrativa, ossia, un parametro sostanziale di legittimità costituzionale, che impone istruttorie, ponderazioni e bilanciamenti specificamente orientati a valutare, secondo un sindacato giudiziale di proporzionalità e ragionevolezza, gli effetti di lungo periodo delle scelte di quegli organi stessi⁶⁹. L'intervento del legislatore costituzionale è, dunque, in grado di esercitare una pressione sul legislatore ordinario e sulla giurisprudenza, tale da provocare effetti notevoli sulle politiche pubbliche e nuovi bilanciamenti⁷⁰, come del resto accaduto in Germania, con la celebre pronuncia del

questioni aperte e prospettive alla luce della legge cost. 1/2022, in *Nomos*, 3, 2022, p. 1 ss., spec. p. 7).

66 Cfr. M. IANNELLA, *L'European Green Deal e la tutela costituzionale dell'ambiente*, in *www.federalismi.it*, 24, 2022, p. 171 ss.

67 Sviluppo "umano ed ecologico" che appare particolarmente urgente sul fronte istituzionale, giacché «le istituzioni tutte (locali, nazionali, sovranazionali, internazionali) funzionano attraverso regole (Costituzioni, leggi, trattati) e procedure (votazioni, ponderazioni, bilanciamenti, giudizi) ecologicamente non compatibili, in quanto comunque produttive di effetti negativi e destabilizzanti all'interno degli ecosistemi e delle loro biodiversità, quindi non adatte alla condizione attuale di "deficit ecologico" del Pianeta Terra»: M. CARDUCCI, *«Demodiversità» e futuro ecologico*, in S. BAGNI (coord.), *Come governare l'ecosistema? Un approccio multidisciplinare*, Bologna, 2018, p. 62 ss., spec. p. 64 e 65 (sulla nozione di "deficit ecologico" v., *infra*, testo e nota 81).

68 G. AZZARITI, *Appunto per l'audizione*, cit., p. 9; v. anche A. MITROTTI, *Territorio, interessi in contesa e modifiche agli articoli 9 e 41 Cost. Prime riflessioni sul "permitting" ambientale*, in *Soc. e dir.*, 2022, p. 82 ss., che individua la *ratio* della l. cost. n. 1/2022 nella «esplicitazione superprimaria del peso e della relativa portata dell'ambiente rispetto al bilanciamento con tutti gli altri interessi, principi o diritti, "interferenti" sul piano di un potenziale confronto antitetico in sede di esercizio della discrezionalità del legislatore ordinario» (p. 106).

69 Cfr. M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtù (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum Quad. cost.*, 3, 2021, p. 285 ss., spec. p. 311; ID., *La disciplina sostanziale della tutela dell'ambiente nella Carta repubblicana: spunti per un'analisi della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Istit. feder.*, 4, 2022, p. 797 ss., spec. p. 814; v. anche A. MORELLI, *La tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali: le ragioni e le potenzialità di una riforma*, in *PasSaggi cost.*, 1, 2022, p. 31 ss., spec. p. 35.

70 Cfr. R. BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in *An. giur. econ.*, 1, 2022, p. 7 ss., spec. pp. 12, 16 e 20, secondo il quale tra i principali e più immediati effetti del dovere di tutela dell'ambiente «potranno farsi discendere obblighi di astensione da interventi dannosi o comunque peggiorativi per l'ambiente sia in forma diretta da parte dello Stato che in forma indiretta (attraverso norme di coordinamento per l'azione di terzi); divieti di sovvenzioni pubbliche che dovessero comportare azioni o effetti dannosi per l'ambiente, senza prevedere l'imputazione dei costi su chi danneggia o inquina; obblighi di prevenzione e precauzione». Né può escludersi, sul piano processuale, «un rafforzamento di azioni giurisdizionali, anche da parte di associazioni e di soggetti collettivi, avviate sulla base della violazione dei doveri posti in capo ai soggetti pubblici dall'art. 9, c. 3, Cost.» (p. 16). La novella costituzionale implica, quindi, che ogni decisione pubblica «susceptibile di incidere sulle risorse naturali non rinnovabili con effetti sulle generazioni future dovrà essere accompagnata da studi tecnologici ed ambientali. Ciò può senz'altro indurre decisioni più attente e lungimiranti. Ma può anche innescare contenziosi inediti in un Paese già diviso e conflittuale. In sostanza le minoranze d'ora in poi avranno

Bundesverfassungsgericht del 24 marzo 2021 sul cambiamento climatico, per gran parte fondata proprio sulla responsabilità verso le generazioni future, introdotta nella Costituzione tedesca con la novella, nel 2002, dell'art. 20a della Legge fondamentale⁷¹; e in Francia, dove all'esito della "costituzionalizzazione" della tutela ambientale, sancita dalla *Charte de l'environnement* del 2004, la sentenza del *Conseil Constitutionnel* n. 2019-823/2020 ha consacrato la necessità di tutelare l'ambiente e la salute pubblica, non soltanto a scapito della libertà d'impresa, ma anche oltre i confini nazionali, giacché occorre tenere in considerazione gli effetti extraterritoriali delle attività esercitate all'interno del proprio Paese⁷².

In questo scenario, i nuovi principi costituzionali, contenuti negli artt. 9 e 41 della nostra Costituzione, rappresentano un monito costante per il legislatore e per l'interprete, che dovranno tenerne adeguatamente conto nell'attuazione del PNRR, nella ricerca di soluzioni ecosostenibili, nelle decisioni destinate a incidere in maniera diretta o indiretta

un potere di veto ambientale sulle politiche economiche delle maggioranze basato sulla clausola costituzionale ambientale». Così, G. MONTEDORO, *Paesaggio, ambiente, territorio: il binomio tutela-fruizione dopo la riforma costituzionale*, in *PasSaggi cost.*, 2, 2022, p. 122 ss., spec. p. 138.

71 BVerfG, ord. 24 marzo 2021, in www.bundesverfassungsgericht.de. L'ordinanza ha disposto, dando ragione a talune associazioni ecologiste, che il governo federale modificasse la legge sul clima del 2019, poiché, pur mirando a decarbonizzare il paese entro il 2050, rinviava gran parte delle misure più urgenti e rilevanti oltre il 2030. Il rischio era di gravare troppo sulle generazioni future, introducendo obblighi differiti, che avrebbero potuto tradursi in riduzioni eccessive delle libertà personali, «perché quasi tutti gli aspetti della vita umana sono ancora associati all'emissione di gas serra e quindi sono minacciati dalle restrizioni drastiche che si dovranno patire dopo il 2030». È, questo, un verdetto di giustizia intergenerazionale, potenzialmente dirompente, perché pone in conflitto il vincolo costituzionale del pareggio di bilancio con gli obiettivi di riduzione dei gas serra, tutelati dall'art. 20a *Grundgesetz*, secondo il quale lo Stato «tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali». Tale disposizione è destinata a prevalere ogni qualvolta occorrerà fare investimenti in disavanzo per rispettare la sentenza sul *Klimaschutzgesetz*. Sul punto, v. M. PENNASILICO, *Ambiente, mercato e "bilanciamento" degli interessi antagonisti: il lato oscuro della "transizione ecologica"*, Agrigento, 24 settembre 2021, in www.scuolamagistratura.it, p. 1 ss., spec. p. 8; a commento della sentenza, R. BIN, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in www.lacostituzione.info, 30 aprile 2021; M. CARDUCCI, *Libertà "climaticamente" condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021*, *ivi*, 3 maggio 2021, p. 1 ss.; S. MUCKEL, *Pflicht des Gesetzgebers zu effektivem Klimaschutz*, in *Jur. Arbeitsblätter*, 2021, p. 610 ss.; G. WAGNER, *Klimaschutz durch Gerichte*, in *Neue jur. Wochenschr.*, 2021, p. 2256 ss.; J. JAHN, *Rafforzare la tutela dell'ambiente grazie alle corti costituzionali nazionali? Commento alla sentenza sul clima del BVerfG*, trad. di T. Balduzzi, in www.cortisupremeesalute.it, 1, 2022, p. 47 ss. La nostra Corte costituzionale ha ribadito che il rispetto del principio di equità intergenerazionale «comporta la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo» (Corte cost. 7 dicembre 2021, n. 235, in www.cortecostituzionale.it, e già Corte cost. 14 febbraio 2019, n. 18, *ivi*).

72 Cons. const. 31 gennaio 2020, n. 2019-823 QPC, in www.conseil-constitutionnel.fr. Plaudono a tale decisione L. FONBAUSTIER, *Le Conseil constitutionnel et la liberté d'entreprendre à la lumière des objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et de la santé*, in *Dr. adm.*, 4, 2020, p. 23 ss.; V. CAVANNA, *Ambiente e salute: obiettivi di valore costituzionale da tutelare anche oltre le frontiere nazionali*, in www.cortisupremeesalute.it, 3, 2020, p. 1 ss.

sull'ambiente⁷³, anche e soprattutto in quei settori industriali, particolarmente complessi e delicati, come il polo siderurgico dell'ex Ilva di Taranto.

Pertanto, vicende caratterizzate da problemi analoghi a quelli decisi dall'ambigua sentenza costituzionale n. 85/2013 potrebbero avere esiti ben diversi: proprio la priorità della tutela ambientale, che in quella sentenza è stata esplicitamente obliterata, potrebbe oggi diventare un argomento determinante. Una svolta ermeneutica, che richiede un indispensabile cambio di passo nelle politiche ambientali ed energetiche interne. In effetti, la Corte costituzionale, già con la sentenza n. 617/1987, ha considerato l'ambiente come «bene primario» e «valore assoluto»⁷⁴. Non si dubitava, ben prima della «riforma ecologica» della Costituzione, che la protezione dell'ambiente rientrasse tra i principi fondamentali «come forma di tutela della persona umana nella sua vita, sicurezza e salute, con riguardo anche alle generazioni future»⁷⁵.

L'interesse ambientale è, dunque, «incomprimibile» quando tutela la vita nei suoi «fondamenti naturali»⁷⁶, ossia la possibilità stessa di esistenza e sopravvivenza dell'uomo,

73 È come se la l. cost. n. 1/2022 avesse ingenerato nel nostro ordinamento «l'inedita prospettiva superprimaria del necessario "rispetto" di un vincolo di "risultato" per l'esercizio dei futuri bilanciamenti: un vincolo ("strutturalmente") proteso a "conformare" ogni futura attività (legislativa, giurisprudenziale ed amministrativa) di "bilanciamento" rispetto a *standards* aderenti ad un asse di "natura", più, "biocentrica" - quanto alla qualità del merito delle valutazioni "controbilanciate" - tale da produrre cioè un'energica spinta di tutti i livelli istituzionali (normativo, esecutivo e giudiziario) verso una peculiare prospettiva (teleologica) focalizzata nel forgiare e quindi modellare i futuri bilanciamenti sino al "punto" di "collocare l'individuo e le collettività nell'ambito della [ineludibile] dimensione di tipo relazionale che lega l'uomo all'ambiente come la *pars al tutto*». Così, A. MITROTTI, *Territorio*, cit., p. 108, che cita D. PORENA, 'Ambiente': complessità di una nozione giuridica. I tentativi di offrirne una ricostruzione costituzionale emancipata dalla dimensione 'antropocentrica', in *www.AmbienteDiritto.it*, 3, 2020, p. 387 ss., spec. p. 400.

74 Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 617, in *www.giurcost.org.*; similmente, Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 641, in *www.cortecostituzionale.it*; Corte cost. 28 gennaio 2022, n. 24, *ivi*.

75 M. PENNASILICO, *Tutela dell'ambiente e situazioni soggettive*, in ID. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014, p. 53 ss., spec. p. 54. Sulla cifra intergenerazionale del diritto "civil-costituzionale" della sostenibilità, v. ID., *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale*, cit., p. 40 ss.; A. D'ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir., Annali*, IX, Milano, 2016, p. 331 ss.; ID., *Costituzione e protezione delle generazioni future*, in F. CIARAMELLI-F.G. MENGA (a cura di), *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto, all'etica e alla politica*, Napoli, 2017, p. 293 ss.; ID., *L'art. 9 Cost. e la prospettiva intergenerazionale*, in *PasSaggi cost.*, 2, 2022, p. 26 ss.; D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, cit., p. 15 ss.; M.W. MONTEROSSO, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile. Tutela, soggettività, azione*, Pisa, 2020; P. PANTALONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, in *Dir. econ.*, (n. monografico), 2021; T. GUARNIER, *La solidarietà intergenerazionale nella prospettiva costituzionale. Prime riflessioni su alcuni nodi da sciogliere*, in *Gruppo Pisa*, 3, 2022, p. 1 ss.; A. MOLFETTA, *L'interesse delle future generazioni oltre la riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *www.rivistaaic.it*, 2, 2023, p. 222 ss.

76 È la formula dell'art. 20a della Legge fondamentale tedesca. Sul piano sovranazionale, il TFUE consacra la «tutela [...] della vita delle persone e degli animali» e la «preservazione dei vegetali» (art. 36); persegue come «scopo essenziale» il «miglioramento costante delle condizioni di vita» dei «popoli» europei (Preambolo e art. 151) e del «tenore di vita» delle persone (artt. 37, 39, 43, 46, 91, 107, 162), considerando anche le declinazioni specifiche della «vita economica» (art. 32), della «vita lavorativa» (art. 157) e della «vita democratica» (art. 165; così pure l'art. 10 TUE). La Carta UE proclama il «diritto alla vita» (art. 2), mentre previsioni specifiche contemplano la «vita dignitosa e indipendente» e la «vita sociale e culturale» (art. 25), la «vita della comunità» (art. 26), la «vita privata» e la «vita familiare» (artt. 7 e 33), la «vita professionale» (art. 33). Sul piano nazionale, la Costituzione, da un lato, protegge la vita in virtù dell'imposizione di un divieto assoluto di «pena di morte» (art. 27, revisionato dalla l. cost. n. 1/2007); dall'altro, riferisce il «lavoro» a un diritto fondamentale alla «esistenza» (art. 36) e riconosce il diritto di disporre di mezzi adeguati alle «esigenze di vita» (art. 38); infine,

degli animali e della natura tutta, che è messa a repentaglio dal superamento dei c.d. “limiti planetari” (*Planetary Boundaries*), oltre i quali si rischiano mutamenti irreversibili, potenzialmente letali per ogni forma di vita⁷⁷. Se si attribuisse al concetto generico di “interesse ambientale” il significato, ben più specifico e pregnante, di interesse a evitare il “collasso ecologico” degli ecosistemi⁷⁸, si comprenderebbe che tale interesse non è bilanciabile con altri interessi, valori o diritti, in quanto integra il presupposto o la condizione stessa di possibilità biofisica del bilanciamento⁷⁹. Con una conseguenza fondamentale: il superamento delle «tecniche decisorie, politiche e giudiziali, prive di qualsiasi orientamento ecologico e incentrate sulla ponderazione e proporzionalità tra diritti e interessi, indistintamente collocati sullo stesso piano e precisi dalle questioni comuni di sopravvivenza verso il futuro»⁸⁰.

considerando la vita della collettività, protegge la «incolumità pubblica» (artt. 14, 17 e 120). La stessa Corte costituzionale ha annoverato tra i principi supremi della Costituzione la «tutela della vita» (Corte cost. 15 gennaio 2013, n. 1, in www.cortecostituzionale.it).

77 Le scienze ecologiche collegano i rischi di collasso degli ecosistemi al superamento di punti critici (*thresholds* o *tipping points*), oltre i quali un ecosistema perde la propria resilienza e funzionalità. La teoria dei *Planetary Boundaries* (PB), sviluppata dal Centro studi per la resilienza degli ecosistemi di Stoccolma, individua soglie di tipo quantitativo, legate a nove macro-processi, che regolano il funzionamento dei cicli vitali dei sistemi ecologici. A destare preoccupazione è il superamento di sei dei nove limiti planetari [crisi climatica, cambiamento nell'integrità della biosfera (perdita di biodiversità), cicli biogeochimici (specie azoto e fosforo), cambiamento dei sistemi terrestri (consumo del suolo), disponibilità di acqua dolce gestita dal sistema vegetazionale (c.d. *green water*), livello di inquinamento chimico], unitamente al pericolo di oltrepassare gli altri (acidificazione degli oceani, riduzione dello strato di ozono, disponibilità di acqua dolce non “verde”). In tema, non si prescinde da J. ROCKSTRÖM *et al.*, *A safe operating space for humanity*, in *Nature*, 461, 2009, p. 472 ss.; W. STEFFEN *et al.*, *Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet*, in *Science*, 347, 2015, p. 736; v. anche G. GARVER, *The Rule of Ecological Law: The Legal Complement to Degrowth Economics*, in *Sustainability*, 5, 2013, p. 316 ss., spec. p. 319 ss., il quale ripensa l'idea-chiave di *rule of law*, che dovrebbe integrare la giuridificazione dei limiti ecologicamente inderogabili ed evolversi in «*rule of ecological law*»; D. GRIGGS *et al.*, *Sustainable development goals for people and planet*, in *Nature*, 495, 2013, p. 305 ss., ove lo sviluppo sostenibile è ridefinito, alla luce della teoria dei PB, come «*development that meets the needs of the present while safeguarding Earth's life-support system, on which the welfare of current and future generations depends*» (p. 306).

78 Per un'acuta analisi della crisi ecologica contemporanea, ormai prossima al “collasso ecologico” irreversibile, v. M. MONTEDURO, *Le decisioni amministrative nell'era della recessione ecologica*, in www.rivistaambiente.it, 2, 2018, p. 1 ss.

79 È la proposta di M. MONTEDURO, *op. ult. cit.*, p. 54, ulteriormente messa a fuoco in ID., *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 1, 2022, p. 423 ss., il quale, alla luce della nuova formulazione dell'art. 9 Cost., distingue tra concetto di *ambiente in senso lato*, evocato dal lemma «ambiente», e concetto di *ambiente in senso stretto*, riferibile ai lemmi «ecosistemi» e «biodiversità». L'ambiente in senso lato è un sistema di relazioni tra fattori di ordine non solo ecologico, ma anche sociale, culturale ed economico, che richiede un bilanciamento tra essi, basato su decisioni dall'altissimo tasso di discrezionalità pura. L'ambiente in senso stretto (o la “natura”), invece, concerne i soli fattori di ordine ecologico, cioè i fondamenti naturali della vita, come tali non negoziabili e suscettibili di scelte ispirate a discrezionalità tecnica.

80 Così, M. CARDUCCI, «*Demodiversità e futuro ecologico*», cit., p. 82, il quale invoca, sulla scorta dell'esperienza latino-americana e africana, la via alternativa della “demodiversità”, intesa come «modulazione della democrazia in funzione della biodiversità». In tale “approccio ecosistemico”, determinante è la sopravvivenza delle forme di vita che compongono la biodiversità dei luoghi, con tre conseguenze decisive: che si riconosca l'esistenza dei “diritti della natura” «quali elementi costitutivi dei bisogni di sopravvivenza di qualsiasi soggetto, compreso l'essere umano; che si abbandoni la logica “flat” del bilanciamento indifferente all'attuale e futura situazione di “deficit ecologico”; che si tramuti la dialettica regola/ecezione, ponendo come regola la tematizzazione dei “diritti delle generazioni future” nella persistenza della biodiversità» (p. 88 s.).

Soluzione, questa, che appare obbligata e ineludibile, se solo si consideri, da un lato, che l’Agenzia Europea per l’Ambiente ha riconosciuto, nell’arco temporale 1961-2016, l’esistenza di un crescente “deficit ecologico” dell’Europa, al punto che la domanda totale di beni e servizi ecologici supera più del doppio la capacità degli ecosistemi europei di fornirli⁸¹; dall’altro, che il Parlamento europeo, con una Risoluzione del novembre 2019, ha dichiarato l’emergenza climatica e ambientale nel territorio dell’Unione europea⁸², invitando la Commissione, gli Stati membri e tutti gli attori globali «a intraprendere con urgenza le azioni concrete necessarie per combattere e contenere tale minaccia prima che sia troppo tardi»⁸³. È evidente, allora, che la “primazia assiologica” dell’interesse ambientale “incomprimibile” (o “superprimario”) riguarda la tutela della vita da una “minaccia esistenziale” a ecosistemi dai quali dipende l’esistenza biologica e la sopravvivenza dell’umanità⁸⁴.

Ben diverso, invece, è l’interesse ambientale “comprimibile” (o “primario”), che implica un rischio non già per il valore supremo della vita nella dimensione minima dell’*essere*, bensì per il livello di *ben-essere* delle persone⁸⁵. In questo caso, in coerenza con il principio d’integrazione tra tutela dell’ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile (artt. 11 TFUE e 37 Carta UE), è possibile incidere sull’interesse ambientale (“comprimibile” o “primario”) mediante la consueta tecnica del bilanciamento con altri interessi, pubblici o

81 Cfr. EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, *Ecological Footprint of European Countries*, 2 dicembre 2021, in www.eea.europa.eu. Il “deficit ecologico” costituisce, quindi, «una vera e propria “emergenza”, irreversibile e ineludibile, che necessita di una riconsiderazione sulla “decisione fondamentale” dell’esistenza e della sopravvivenza umana», e si rivela «una categoria relazionale tra condizione umana e natura, non tra soli esseri umani. Esso ridimensiona e smentisce il postulato moderno della “indipendenza naturale” della razionalità umana [...]; è la constatazione, da nessuno negata, che il consumo globale di risorse e servizi ecosistemici, prodotto dagli esseri umani (e dalla loro economia di crescita), non è più pari alle risorse disponibili nell’ecosistema e dalla sua biosfera. È la rivincita dell’ecologia sull’economia: un evento inedito nella nostra “esperienza giuridica”; un dato che dovrebbe indurci a elaborare nuove “normatività” (a partire da quelle costituzionali) per praticare nuove “normalità” (anche costituzionali a sostegno di stili di vita non più improntati alla “crescita”)» (M. CARDUCCI, *Il “deficit ecologico” del pianeta come problema di “politica costituzionale” - Parte prima*, in *Rev. jur. CCJ*, 42, 2016, p. 37 ss., spec. pp. 41 e 45 s.; v. anche ID., *Le premesse di una “ecologia costituzionale”*, in *Veredas dir.*, 37, 2020, p. 89 ss.).

82 Ris. n. 2019/2930(RSP) del 28 novembre 2019, «sull’emergenza climatica e ambientale», in www.europarl.europa.eu. Sulla doppia aggettivazione, “climatica e ambientale”, dell’emergenza, che richiede un’azione immediata, diretta a limitare il riscaldamento globale e a evitare una perdita massiccia di biodiversità, v. I. BRUNO, *Fallacie e bias sull’emergenza climatica*, in www.lacostituzione.info, 20 agosto 2022, p. 1 ss.

83 Ris. n. 2019/2930(RSP), cit., p. 2, punto C. 1. Se si consideri, altresì, che il Consiglio per i Diritti umani delle NU ha riconosciuto, con la Ris. 48/13 dell’8 ottobre 2021, l’esistenza del diritto umano a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, ne consegue che, nel contesto dell’emergenza climatica e ambientale, l’art. 9 Cost. sembra «aprirsi a nuove sfide di affermazione di un obbligo costituzionale di *facere* pubblico e privato» (I. BRUNO, *Il dovere ambientale “di fare” dopo la riforma costituzionale*, in www.lacostituzione.info, 12 giugno 2022, p. 1 ss., spec. p. 2).

84 Di «minaccia esistenziale posta dai cambiamenti climatici» parla, al *considerando* 1, il Reg. UE 2021/1119 del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica («Normativa europea sul clima»). Su tale “minaccia esistenziale”, v. il comunicato del 21 maggio 2021 del MiTE, *Cambiamento climatico e perdita biodiversità rappresentano minaccia esistenziale per natura e persone*, in www.mite.gov.it; in dottrina, M. MONTEDURO, *Riflessioni sulla ‘primazia ecologica’ nel moto del diritto europeo (anche alla luce della riforma costituzionale italiana in materia ambientale)*, in AA.VV., *La riforma costituzionale*, cit., p. 221 ss., spec. p. 244 s.

85 Cfr. M. MONTEDURO, *La tutela della vita*, cit., p. 428 ss.

privati⁸⁶. Soltanto in tal senso, ben distinguendo tra interesse ambientale comprimibile e incomprimibile, si può pensare, nelle regolazioni e nella giurisprudenza, di derubricare l'ambiente «da valore supremo non negoziabile a valore pur costituzionalmente protetto che può e deve essere bilanciato [...] con le necessità di conservazione delle matrici economiche dello stato costituzionale»⁸⁷.

Del resto, che l'interesse ambientale "primario" possa essere bilanciato è comprovato da una serie di fonti italo-europee in materia di danno ambientale: la direttiva 2004/35/CE, «sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale», il cui allegato I precisa che il danno «con un provato effetto sulla salute umana deve essere classificato come significativo», mentre non deve essere considerato tale «il danno a specie o habitat per i quali è stabilito che si ripristineranno entro breve tempo e senza interventi, o nelle condizioni originarie o in uno stato che, unicamente in virtù della dinamica della specie o dell'habitat, conduca a condizioni ritenute equivalenti o superiori alle condizioni originarie»; l'art. 300 c.a., che associa, in attuazione della direttiva, il danno ambientale non a ogni lesione generica delle matrici ambientali, come una lettura superficiale e non sistematica del nuovo art. 41, comma 2, Cost. potrebbe lasciar intendere, ma a «qualsiasi deterioramento *significativo e misurabile*, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima»; infine, il principio eurounitario «non arrecare un danno significativo» all'ambiente (*Do No Significant Harm: DNSH*), che ispira il *Next Generation EU* e il PNRR nazionale, ossia non sostenere o svolgere attività economiche che cagionino pregiudizi rilevanti o gravi agli obiettivi ambientali (artt. 17 e 25 Reg. UE2020/852)⁸⁸, così presupponendo sia la liceità dei danni lievi o non significativi

86 In questa prospettiva, «l'interesse ad amministrare in condizioni di resilienza non critica le interazioni coevolutive tra sistemi ecologici e sistemi sociali configura quello che si potrebbe denominare interesse ambientale *standard*: [...] esso è *bilanciabile* con *altri interessi pubblici primari e secondari* e con gli stessi *interessi privati*, ovviamente sempre nei limiti dell'intangibilità del suo nucleo minimo essenziale» (M. MONTEDURO, *Le decisioni amministrative*, cit., p. 67 s.). Reputa il principio di integrazione la «direttiva di metodo» per una «nuova assiologia compositiva», Cons. Stato 23 settembre 2022, n. 8167, cit., *supra*, nota 9.

87 G. DI PLINIO, *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*, in www.federalismi.it, 16, 2021, p. 1 ss., spec. p. 6 s., il quale considera le "aree naturali protette" e il "patrimonio naturale" come «valori costituzionali proteggibili in forma sovrana e integrale» (p. 7).

88 Ai sensi dell'art. 17, Reg. UE 2020/852 del 18 giugno 2020 (c.d. Regolamento Tassonomia, «relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili»), che seleziona 6 obiettivi ambientali, un'attività economica arreca un danno significativo: «a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra; b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi; c) all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce: i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o ii) al buono stato ecologico delle acque marine; d) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: i) l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; ii) l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente; e) alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi,

all'ambiente⁸⁹, sia la bilanciabilità dell'interesse ambientale "primario" (o "comprimibile") con lo sviluppo e l'iniziativa economica⁹⁰.

Al contrario, quando la tutela dell'interesse ambientale assume la valenza di contrastare il rischio per l'esistenza biologica e la sopravvivenza umana⁹¹, non è ammissibile tradire la "primazia ecologica" e scendere a soluzioni di compromesso politico ed economico, com'è accaduto nell'*affaire Ilva*⁹². Si assiste, così, a un'autentica inversione del rapporto tra diritto all'ambiente salubre e libertà d'iniziativa economica. A differenza che in passato, non è più il diritto ("incomprimibile") all'ambiente a costituire un limite alla libertà d'iniziativa

se l'attività: i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione» (§ 1). Propone una lettura del principio DNSH come leva per gli investimenti portanti del *Green Deal*, C. DE VINCENTI, *Il principio DNSH: due possibili declinazioni*, in *www.astrid-online*, 2, 2022; v. anche V. DE SANTIS, *La Costituzione della transizione ecologica. Considerazioni intorno al novellato art. 41 della Costituzione*, in *Nomos*, 1, 2023, p. 1 ss., spec. p. 7 ss.

89 Cfr. M. PASSALACQUA, *Green deal e transizione digitale. Regolazione di adattamento a un'economia sostenibile*, in *An. giur. econ.*, 1, 2022, p. 27 ss., spec. p. 47 ss. In giurisprudenza, per l'ammissibilità degli impianti produttivi che apportano un contributo trascurabile all'inquinamento ambientale, v. Tar Lombardia-Brescia 13 marzo 2019, n. 543, il quale subordina l'autorizzazione «alla ricerca del massimo contenimento delle emissioni inquinanti, anche al di sotto dei limiti normativi e con riferimento alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità». Per l'esistenza di un inquinamento massimo possibile, raggiunto il quale non sarebbe più ammissibile consumare le matrici ambientali, v. Tar Puglia-Lecce 13 aprile 2011, n. 658.

90 Reputa, ma senza distinguere tra interesse ambientale comprimibile e incomprimibile, che il principio DNSH alluda «ad un orientamento degli investimenti finanziari necessariamente frutto di un bilanciamento che eviti il perseguimento di un obiettivo ambientale a discapito di altri e favorisca, comparativamente, l'interesse primario ad investire nella attività a più elevato grado di eco-sostenibilità», L. AMMANNATI, *Transizione energetica, "just transition" e finanza*, in *Riv. trim. dir. econ.*, Supplemento al n. 1/2022, p. 289 ss., spec. p. 306.

91 Considera, con riguardo alle sfide letali del nucleare e della crisi climatica, l'ambiente come «un limite che sfida la permanenza degli stessi presupposti di sopravvivenza per l'umanità», S. GRASSI, *La cultura dell'ambiente*, cit., p. 217.

92 L'interesse pubblico "superprimario" a evitare il collasso ecologico non è suscettibile di bilanciamento con altri interessi, della cui realizzazione è il presupposto logico. Cfr. M. MONTEDURO, *Le decisioni amministrative*, cit., p. 69; ID., *Riflessioni*, cit., p. 224 ss.; in linea, S. BALDIN, *La sostenibilità ecologica e i principi eco-giuridici per la salvaguardia del sistema Terra*, in *Riv. dir. comp.*, 3, 2022, p. 239 ss., spec. p. 253. Osserva che l'architettura della costituzione economica europea «inizia ad essere messa in crisi prefigurando una primazia ecologica che viene a porre problemi di convivenza con il principio di sviluppo sostenibile», F. DE LEONARDIS, *La riforma "bilancio" dell'art. 9 Cost. e la riforma "programma" dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *www.apertacontrada.it*, 28 febbraio 2022, p. 1 ss., spec. p. 14. Di «primazia ecologica» rispetto alle esigenze economiche e sociali, «da declinarsi attraverso azioni di protezione e ripristino degli ecosistemi», parla anche M. IANNELLA, *L'European Green Deal*, cit., p. 176; similmente, E. CHITI, In motu. *L'Unione europea e la trasformazione della costruzione giuridica della sostenibilità*, in AA.VV., *La riforma costituzionale*, cit., p. 183 ss.; ID., *Oltre la disciplina dei mercati: la sostenibilità degli ecosistemi e la sua rilevanza nel Green Deal europeo*, in *Riv. regol. merc.*, 2, 2022, p. 468 ss., spec. p. 473. Di «primazia ontologica» della natura discorre Q. CAMERLENGO, *Natura e potere. Una rilettura dei processi di legittimazione politica*, Milano-Udine, 2020, pp. 12 ss., 68 ss., 73 ss., che prefigura, in linea col neocostituzionalismo andino, un processo globale di "geocostituzionalismo", «quale filosofia che assoggetta il potere politico al rispetto per la natura» (p. 109); ID., *Ambiente e Costituzione: speranza e disincanto*, in *PasSaggi cost.*, 1, 2022, p. 13 ss., spec. p. 18 ss. Si configura, così, la costituzione come ecosistema e la natura quale base di legittimazione del potere stesso: M. CARDUCCI, *La costituzione come "ecosistema" nel "nuevo constitucionalismo" delle Ande*, in S. BAGNI (a cura di), *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Bologna, 2013, p. 11 ss.

economica, ma è quest'ultima a configurarsi come eccezione alle esigenze prioritarie di protezione dell'ambiente (in senso stretto)⁹³.

Il problema, dunque, è se la tutela ambientale sia ancillare allo sviluppo o se, al contrario, lo sviluppo sia strumentale alla tutela dell'ambiente⁹⁴, al punto da parlarsi non già di "sviluppo sostenibile", inteso come utilizzazione economica degli ecosistemi "compatibile" con la conservazione della natura⁹⁵, bensì, in una prospettiva rovesciata, di "protezione sostenibile" per indicare - secondo un'opinione dottrinale⁹⁶ accreditata dal Consiglio di Stato⁹⁷ - l'interesse "superprimario" di evitare il sacrificio dell'ambiente naturale fino al limite della sostenibilità economica. Si assicurerebbe, in tal modo, la «non regressione» della soglia

93 In tal senso, «la custodia dell'ambiente in senso stretto si configura come un *a priori* che precede, inalvea, vincola e conforma la gestione dell'ambiente in senso lato»: M. MONTEDURO, *La tutela della vita*, cit., p. 454; diversamente, M. CECCHETTI, *La disciplina sostanziale*, cit., p. 818, il quale, ingessato nella logica del bilanciamento equiponderale, reputa che la c.d. "primazia ecologica" comporti l'affermazione espressa della pari dignità costituzionale del valore della tutela ecologica, «la cui concretizzazione rimane affidata, senza pretese "primazie" astratte o "tirannie" di sorta, oggi come ieri, all'armonica ed equilibrata composizione con tutti gli altri valori che la Costituzione (esplicitamente ovvero implicitamente) sancisce».

94 Cfr. L. BUFFONI, *La "dottrina" dello sviluppo sostenibile e della solidarietà generazionale. Il giusto procedimento di normazione ambientale*, in www.federalismi.it, 8, 2007, p. 1 ss., spec. p. 4.

95 È la prospettiva del c.d. "capitalismo naturale", che considera il sistema ambientale una delle voci principali nel calcolo dei costi e dei profitti del processo di produzione. La natura assume la forma atomizzata di risorse naturali e di servizi ecosistemici, il cui uso deve tener conto della capacità rigenerativa delle risorse e dei costi per raggiungere l'efficienza maggiore possibile. Cfr. P. HAWKEN-A. LOVINS-L.H. LOVINS, *Capitalismo naturale. La prossima rivoluzione industriale*, (1999), ed. it. a cura di G. Bologna, Milano, 2011; ma, in senso critico, M. CARDUCCI, *Costituzionalismo e sopravvivenza umana*, cit., p. 6, secondo il quale parlare di "capitale naturale" significa che «[l]a natura, da luogo di armonia come "madre terra" di tutti gli esseri viventi, compreso l'essere umano, si trasforma in strumento di profitto, in nome della sostenibilità».

96 G. DI PLINIO, *Diritto pubblico dell'ambiente e aree naturali protette*, Torino, 1994; ID., *La protezione integrale della natura*, in ID.-P. FIMIANI (a cura di), *Aree naturali protette. Diritto ed economia*, Milano, 2008, p. 1 ss.; ID., *Aree protette vent'anni dopo. L'inattuazione "profonda" della legge n. 394/1991*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 3, 2011, p. 29 ss.

97 Cons. Stato 16 novembre 2004, n. 7472, in *Riv. giur. edil.*, 2005, I, p. 524 ss., con nota di A. MILONE, *La realizzazione di una discarica in un parco: prevale il principio della protezione sostenibile*; Cons. Stato 15 marzo 2007, n. 1269, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it; Cons. Stato 5 luglio 2010, n. 4246, in *Riv. giur. amb.*, 2011, p. 111 ss., con nota di P. BRAMBILLA, *La valutazione di impatto ambientale: dallo sviluppo sostenibile alla protezione sostenibile*.

giuridica di protezione della natura⁹⁸, salvo casi eccezionali e contingenti di prevalenza dell'esigenza di sviluppo economico, motivati dall'interesse pubblico.

Pertanto, ogni bilanciamento che privilegi l'attività produttiva a scapito della salute, della vita e dell'ambiente stride, ormai, con il mutato assetto italo-europeo delle fonti. Si allude non soltanto alla più volte richiamata "revisione ecologica" degli artt. 9 e 41 Cost., che impone di preferire, nel bilanciamento, il valore "superprimario" della tutela ambientale⁹⁹, ma anche al processo di "conformazione ecologica" della costituzione economica europea, e dunque della stessa autonomia privata contrattuale e d'impresa, suggellato dal menzionato principio eurounitario «non arrecare un danno significativo» all'ambiente (*Do No Significant Harm*)¹⁰⁰.

98 L'art. 17 del progetto ONU di Patto Globale per l'Ambiente (*Global Pact for the Environment* del 10 maggio 2018), nel definire il principio di «non regressione», stabilisce che le Parti e i loro enti sub-statali «si astengono dall'autorizzare attività o adottare norme che abbiano l'effetto di ridurre il livello globale di protezione ambientale garantito dal diritto vigente». E già in Francia, la *Loi* n° 2016-1087 dell'8 agosto 2016 («Pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages») ha introdotto all'art. L 110-1 del *Code de l'Environnement* il principio di *non-régression*, secondo il quale «la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, comptetenu des connaissances scientifiques et techniques du moment». Cfr. M. PRIEUR, *Non-Regression in Environmental Law*, in *S.A.P.I.E.N.S.*, 2, 2012, p. 53 ss.; ID.-G. SOZZO (dir.), *La non régression en droit de l'environnement*, Bruxelles, 2012; M. MONTEDURO, *Principi del diritto dell'ambiente e conformazione della discrezionalità amministrativa: sviluppo sostenibile e non regressione*, in F. PUBUSA-D. MARONGIU (a cura di), *Ambiente, paesaggio, territorio. Principi e vicende*, Napoli, 2017, p. 149 ss.; ID., *Le decisioni amministrative*, cit., p. 37 ss.; ID., *Crucialità, criticità e complessità del dibattito sul principio di non regressione ambientale*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2, 2021, p. 4 ss.; L. COLELLA, *Il principio di «non regressione ambientale» al centro del Global Pact of Environment. Il contributo dell'esperienza francese al diritto ambientale comparato*, in *Dir. giur. agr.*, 2, 2019, p. 1 ss.; J. MAKOWIAK, *Le principe de non-régression: un inconnu dans la maison*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 3, 2019, p. 4 ss.; S. BALDIN, *La sostenibilità ecologica*, cit., p. 256 ss.

99 Propende per tale soluzione anche A. MORRONE, *L'«ambiente» nella Costituzione*, cit., p. 91 ss., il quale, sulla premessa che la novella costituzionale ha «il medesimo "valore performativo-trasformativo" della costituzione scritta cui accede» (p. 96), riconosce nel comma 2 dell'art. 41 Cost. l'introduzione di una «gerarchia interna» tra i diversi limiti all'iniziativa economica e, quindi, di un «criterio di bilanciamento a priori» (p. 110), che consente non solo l'avvio della transizione ecologica e climatica, perseguita dal *Green Deal* europeo, ma anche di «indirizzare il sistema economico italiano verso modelli improntati all'economia circolare e alla razionalizzazione del sistema energetico» (così, D. AMIRANTE, *La reformette dell'ambiente in Italia e le ambizioni del costituzionalismo ambientale*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2, 2022, p. V ss., spec. p. XI; similmente, ID., *«Verde a metà»: la travagliata ascesa dell'ambiente nella Costituzione italiana*, in *Poliarchie*, 2, 2022, p. 118 ss., spec. p. 128). Con la conseguenza ulteriore - come reputa A. MITROTTI, *Territorio*, cit., p. 113 ss. - che la disciplina del c.d. *permitting* ambientale dovrà conformarsi al nuovo e pregnante vincolo teleologico ambientale, impresso dalla l. cost. n. 1/2022.

100 A tale processo di conformazione ecologica (sul quale v. M. PENNASILICO, *Economia circolare e diritto*, cit., pp. 714 ss., 721 s.; G. VETTORI, *Contratto e rimedi. Verso una società sostenibile*, IV ed., Milano, 2021, p. 60 ss.; ID., *Verso una società sostenibile*, in *Pers. e merc.*, 2021, p. 463 ss.; R. RAMETTA, *«Utilità sociale e autonomia privata»: l'insegnamento di un Maestro*, *ivi*, 2023, p. 437 ss.) può ascriversi, insieme alla Dir. 2022/2464/UE del 14 dicembre 2022 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (*Corporate Sustainability Reporting Directive: CSRD*) e al Reg. UE sulla Tassonomia, la recente proposta di Dir. COM(2022) 71 final del 23 febbraio 2022, «relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità» (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive: CSDDD*). Alle imprese di grandi dimensioni sarebbe imposto il dovere di individuare, prevenire o attutire, arrestare o minimizzare gli impatti negativi, effettivi o potenziali, connessi all'attività produttiva, che si ripercuotano sull'ambiente e sui diritti umani (art. 4). A tal fine, le società sarebbero tenute a «neutralizzare l'impatto negativo o attenuarne adeguatamente la portata ripristinando la condizione delle persone colpite e/o l'ambiente in una situazione equivalente o il più vicina

Conclusione, questa, cui potrebbe obiettarsi che, se si tiene conto della competizione internazionale verso prodotti ecosostenibili, la tutela dell'ambiente diverrebbe sì l'anima della programmazione europea, ma non già perché in grado di orientare in positivo l'industria, funzionalizzandola a interessi generali, bensì perché la "conversione ecologica" dei processi e dei prodotti sarebbe essa stessa occasione e oggetto di competizione. Insomma, l'Unione europea resterebbe saldamente ancorata alla sua origine ordoliberal, che non accetta la funzionalizzazione dell'impresa, pur ammettendo un intervento pubblico forte sui mercati, finalizzato primariamente alla tutela dei medesimi, anche a scapito delle imprese incapaci di adeguarsi alle innovazioni funzionali alla transizione eco-compatibile¹⁰¹.

Tuttavia, la recente revisione dell'art. 41 Cost. pare ispirata, oltre che alla valorizzazione del dovere dei privati di non svolgere un'attività economica in modo da recare danno alla salute e all'ambiente¹⁰², proprio a una funzionalizzazione dell'impresa, in conformità al nuovo assetto valoriale della Costituzione¹⁰³ e nonostante i rigurgiti neoliberalisti della Corte

possibile alla loro situazione prima dell'impatto» (art. 8, § 3, lett. a, nella formula emendata il 1° giugno 2023). Cfr. F. DENOZZA *et al.*, *Posizione del Forum DD sulla Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità*, in www.forumdisuguaglianzediversita.org, 23 maggio 2022; U. TOMBARI, *Riflessioni sullo statuto organizzativo dell'impresa sostenibile tra diritto italiano e diritto europeo*, in *An. giur. econ.*, 1, 2022, p. 135 ss., che definisce la proposta «un nuovo frammento dello "statuto organizzativo" dell'"impresa sostenibile"» (p. 143); M. ZARRO, *Tutela dell'ambiente e responsabilità dell'impresa nella recente Proposta di direttiva sulla due diligence aziendale*, in *Rass. dir. civ.*, 2022, p. 1212 ss., ove disamina anche della *Loi n° 2017-399* del 27 marzo 2017, che ha introdotto, nel *Code du Commerce* francese, una disciplina sui doveri di diligenza delle società; D. CATERINO, *Dovere di diligenza e (nuova) responsabilità delle imprese*, in A. BUONFRATE-A. URICCHIO (a cura di), *Trattato breve*, cit., p. 377 ss., spec. p. 387 ss. Sulla legge tedesca del 2021 in tema di *due diligence*, in vigore dal 1° gennaio 2023, v. A. GUERCINI, *La legge tedesca sugli obblighi di due diligence nella supply chain ("Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG")*, in *Riv. dir. soc.*, 2022, p. 391 ss.

101 Cfr. M. PASSALACQUA, *Green deal e transizione digitale*, cit., p. 39 s.; nonché E. BRUTI LIBERATI, *Politiche di decarbonizzazione, costituzione economica europea e assetti di governance*, in *Dir. pubbl.*, 2021, p. 415 ss., che riconosce alla politica industriale "verde" caratteri peculiari rispetto al passato, «non solo per la sua finalità ambientalistica ma anche per la sua coesistenza con le politiche di concorrenza» (p. 441 s.); B.G. MATTARELLA, *Le nuove previsioni dell'articolo 41 della Costituzione in materia di ambiente*, in AA.VV., *La riforma costituzionale*, cit., p. 165 ss., che stima eccessivo e insufficiente «[p]orre l'onere della tutela dell'ambiente solo a carico delle imprese» (p. 167), ma trascura il dovere della Repubblica, intesa come comunità di persone, di proteggere l'ambiente naturale (art. 9, comma 3, Cost.); M. RAMAJOLI, *Attività economiche, poteri pubblici e tutela dell'ambiente nel nuovo art. 41 Costituzione*, *ivi*, p. 169 ss., spec. p. 171 s.

102 I privati, in virtù del principio di sussidiarietà "orizzontale" (art. 118, comma 4, Cost.), partecipano allo svolgimento di attività d'interesse generale, sì che proprio in materia di rapporti economici il collegamento della posizione di libertà con l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.) assume notevole rilievo. E ciò sia per il divieto di svolgere l'iniziativa economica privata a danno di salute e ambiente, sia per «il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4, comma 2, Cost.). Cfr. M. RAMAJOLI, *op. cit.*, p. 180 s., secondo la quale il «senso più profondo della riforma dell'art. 41 Cost.» è valorizzare il privato «come protagonista nel sistema complessivo dei rapporti economici, concorrendo alla realizzazione dei fini ambientali fatti propri dall'ordinamento giuridico» (p. 181).

103 La novella del febbraio 2022 permette di chiarire che «non è la sostenibilità un fattore dell'impresa economica e del mercato ma, viceversa, sono l'impresa economica e il mercato ad essere funzionalizzati alla sostenibilità ambientale e alla salute umana» (A. MORRONE, *L'«ambiente» nella Costituzione*, cit., p. 113). E già prima della riforma la Consulta alludeva «alla libera iniziativa privata come "funzionalizzata" alla cura di interessi ambientali dalla specifica normativa statale» (Corte cost. 15 dicembre 2016, n. 267, in www.cortecostituzionale.it, § 4.1); mentre, in dottrina, si ravvisava la base normativa della «conformazione ecologica della politica industriale» nel terzo comma dell'art. 41 Cost., teso alla «creazione di un sistema

costituzionale¹⁰⁴. Si tratta, beninteso, non già di una funzionalizzazione “autoritaria”, bensì di una doverosa conformazione dell’attività economica d’impresa ai valori costituzionali sanciti dal nuovo art. 41 Cost.¹⁰⁵. Al punto che, come il contratto c.d. ecologico o a impatto ambientale¹⁰⁶ diventa fonte di rapporti patrimoniali *ecosostenibili* e svolge una peculiare funzione “ecologico-sociale”¹⁰⁷, così l’attività d’impresa a scopo di lucro è destinata ad essere superata da una nuova nozione di c.d. “lucro sostenibile”, «essendo ormai chiaro che il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile da parte dell’impresa non è solo un’opzione della quale essa si può (e a determinate condizioni, si deve) avvalere per poter competere sul mercato, ma anche (sia pure limitatamente ad alcuni profili ESG) un obbligo

economico rispettoso dei dettami dell’economia circolare ossia di una tutela dell’ambiente che indirizza la produzione» (F. DE LEONARDIS, *Il diritto dell’economia circolare e l’art. 41 Cost.*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 1, 2020, p. 50 ss., spec. p. 70; v. anche ID., *La riforma “bilancio”*, cit., p. 10 ss.). Emblematico di tale processo di conformazione ecologica è un orientamento della Cassazione in tema di immissioni, secondo il quale la disciplina dell’art. 844 c.c., «nel prevedere la valutazione, da parte del giudice, del temperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, [...] deve essere interpretata, tenendo conto che il limite della tutela della salute e dell’ambiente è da considerarsi ormai intrinseco nell’attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dei beni protetti dall’art. 844 c.c., dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento del diritto ad una normale qualità della vita» (Cass. 8 marzo 2010, n. 5564, in *Giust. civ.*, 2010, I, p. 815 ss., spec. p. 820). Altrettanto rilevante è l’opinione del Consiglio di Stato, il quale ha ribadito il “potere-dovere” delle regioni di introdurre misure di tutela del paesaggio e dell’ambiente, che possono porre condizioni e limiti alla proprietà e all’iniziativa economica; sì che la libertà d’impresa «è fortemente condizionata e profondamente conformata dal raffronto con gli interessi pubblici di tutela paesaggistico-ambientale, espressi e perseguiti nella pertinente pianificazione paesaggistico-territoriale, di livello gerarchico sovraordinato, dalla quale la pianificazione di settore riesce a sua volta profondamente conformata e orientata» (Cons. Stato, parere 24 dicembre 2021, n. 1970, in www.giustizia-amministrativa.it, § 2.5). Il Collegio sembra, quindi, confermare «l’apertura verso un modello di impresa sempre più consapevole della questione climatica e maggiormente indirizzato al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità» (F. MARCONI, *Tutela costituzionale dell’ambiente e obiettivi di sostenibilità nel framework europeo: il ruolo delle Corti verso la transizione verde*, in www.ambientediritto.it, 3, 2022, p. 681 ss., spec. p. 703).

104 Si allude a Corte cost. 9 maggio 2022, n. 113, in *Giur. cost.*, 2022, p. 1265 ss., la quale, con riguardo a una legge reg. del Lazio sull’accreditamento delle strutture sanitarie e nella consueta logica del bilanciamento secondo ragionevolezza e proporzionalità tra iniziativa economica privata e utilità sociale, censura gli interventi legislativi che perseguono l’utilità sociale con prescrizioni tanto eccessive da indurre la sostanziale funzionalizzazione dell’attività economica, senza considerare che l’iniziativa economica privata «è oggetto di una libertà garantita, nella cui protezione si esprime, quale principio generale di ispirazione liberista, la tutela costituzionale dell’attività d’impresa, pur nel rispetto dell’“utilità sociale” con cui non può essere in contrasto (secondo comma dell’art. 41)» (p. 1276, § 7.1). A commento critico della sentenza, M. BENVENUTI, *La Corte enuncia il “principio generale di ispirazione liberista” e la Costituzione si ferma ai cancelli delle cliniche private*, *ivi*, p. 1279 ss., il quale non solo respinge l’esplicito ancoraggio dell’art. 41 Cost. a un dato orientamento politico o economico, in quanto «affermazione così parziale da risultare grandemente distorsiva della realtà storico-istituzionale» (p. 1287), ma stigmatizza, in virtù della modifica dell’art. 41 Cost. con l. cost. n. 1/2022, entrata in vigore ben due mesi prima del deposito della sentenza, «il carattere intempestivo, se non propriamente controtendenziale, della relativa motivazione» (p. 1288).

105 L’imprenditore deve temperare il proprio interesse individuale ed egoistico con quello di coloro che, anche nella proiezione futura della c.d. solidarietà intergenerazionale (artt. 2 e 9, comma 3, Cost.), possano subire gli effetti delle iniziative intraprese. E ciò pur a prescindere dall’esistenza di regole puntuali, attesa l’ormai acquisita applicabilità diretta dei precetti costituzionali nei rapporti tra privati. Cfr. S.A. CERRATO, *Appunti per una via italiana all’ESG. L’impresa costituzionalmente solidale (anche alla luce dei nuovi artt. 9 e 41, comma 3, Cost.)*, in *An. giur. econ.*, 1, 2022, p. 63 ss., spec. p. 109, il quale indica «la strada dell’implementazione del dovere di solidarietà costituzionale nel coacervo dei doveri della *corporate*

imposto dal legislatore, e in questo senso rientra appieno tra i suoi obiettivi ed i suoi scopi»¹⁰⁸.

Del resto, la “sostenibilità” è divenuta quasi una *condicio sine qua non* di esistenza dell’impresa: basti pensare che, se è quotata, è tenuta a perseguire il “successo sostenibile” in base al Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana¹⁰⁹, che ha assunto valenza prescrittiva e non più di *soft law*; se vuole operare nel settore del *public procurement*, il nuovo Codice appalti (d.lgs. n. 36/2023) impone di «incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche», e di «garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale» nonché «l’introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali» (art. 1, comma 2, lett. f, l. n. 78/2022, che ha delegato il

governance» (p. 113). Intravede nella funzionalizzazione dello sviluppo economico in chiave ambientale un radicale cambio di paradigma, che supera sia l’impostazione capitalistica occidentale, sia la visione esclusivamente antropocentrica, L. CUOCOLO, *Dallo Stato liberale allo “Stato ambientale”. La protezione dell’ambiente nel diritto costituzionale comparato*, in *DPCE online*, 2, 2022, p. 1071 ss., spec. p. 1083 s.

106 La teoria e la stessa nozione del contratto non possono più essere costruite prescindendo dal modo nel quale il singolo, peculiare, contratto incide sull’ambiente. Questo, oggi, è il nodo cruciale del diritto contrattuale globale, che sollecita l’elaborazione di una teoria “ecologica” e “relazionale” del contratto, un’autentica “ecologia del contratto”, più sofisticata e adeguata alla complessità dell’epoca contemporanea. In tal senso, il nuovo paradigma euristico del “contratto ecologico” indica che le parti intendono collaborare non tanto per ottenere un vantaggio personale, quanto piuttosto per perseguire l’interesse generale, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale. In questa forma di contrattazione, le motivazioni sociali e ambientali sono pienamente rilevanti, almeno quanto gli interessi patrimoniali. Il contratto ecologico tende a coordinare interessi convergenti intorno al godimento inclusivo delle risorse naturali e ambientali: un “dispositivo di alleanza” non soltanto tra privati, ma anche tra privato e pubblici poteri, per realizzare impatti positivi sull’ambiente e catalizzare le risorse economiche verso il finanziamento e la gestione di specifici progetti di impatto ambientale, facendo leva tanto sul coinvolgimento delle “comunità ecologiche” di utenti e fruitori, quanto sull’incalzante processo di conversione del comparto economico-finanziario alla “finanza sostenibile”. Si tratta, dunque, di un accordo fonte di rapporti non esclusivamente patrimoniali, ma comunque sostenibili; sì che il principio di sostenibilità presiede all’esercizio dell’attività negoziale ecologicamente conformata, costituendone un parametro di giustificazione e, dunque, di meritevolezza. In proposito, v. M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 1291 ss.; ID., *Contratto ecologico e conformazione dell’autonomia negoziale*, in *Giust. civ.*, 2017, p. 809 ss.; ID., *“Proprietà ambientale” e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 1261 ss., spec. p. 1281 ss.; ID., *Il “contratto ecologico” tra Italia e Cina: verso un nuovo paradigma giuridico*, in *Annuario dir. comp.*, 2021, p. 169 ss.

107 Il contratto ecologico si differenzia dai consueti schemi contrattuali, perché l’interesse ambientale penetra e colora la causa del contratto, enfatizzando tanto la convergenza degli interessi dei contraenti all’utilità ambientale, quanto la doverosità dell’uso responsabile e della gestione condivisa delle risorse naturali a favore anche delle generazioni future, al punto che il paradigma del contratto ecologico potrebbe atteggiarsi come contratto *a protezione di terzi indeterminati* (v. M. PENNASILICO, *Dal “controllo” alla “conformazione” dei contratti: itinerari della meritevolezza*, in *Contr. e impr.*, 2020, p. 823 ss., spec. p. 851 ss., e ID., *Il “contratto ecologico”*, cit., p. 175 ss.). Con un doppio ordine di conseguenze: se il contratto ecologico incide sull’ambiente, inteso come “bene comune”, sistema o rete di risorse a uso condiviso insuscettibili di appropriazione esclusiva e caratterizzate dal godimento collettivo, deve escludersi che gli effetti di un contratto a impatto ambientale siano limitati alle parti contraenti e che soltanto ad esse sia riservata la tutela riferita ai suoi effetti (sull’efficacia “esterna” del contratto ecologico, v. M.G. CAPIELLO, *Contratto di rendimento energetico e tutela dei terzi*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2, 2018, p. 34 ss., spec. p. 54 ss.; EAD., *Il contratto “a rilevanza ecologica”: nuovi scenari civilistici a tutela dell’ambiente*, *ivi*, 1, 2020, p. 121 ss., spec. p. 125 ss.; nonché G. PASSARELLI, *Contractual autonomy between internal and ecological dimension in Italy*, in *www.juscivile.it*, 5, 2022, p. 1321 ss., spec. p. 1328 ss.; B. SAAVEDRA SERVIDA, *Sviluppo sostenibile*, cit., p. 173 ss.); la revisione “ecologica” della Costituzione giustifica e amplia i margini dell’intervento (demolitorio o correttivo) delle Corti o delle Autorità di vigilanza sul contratto, qualora questo o una o più delle sue clausole contrastino con la tutela dell’ambiente (v.

Governo in materia di contratti pubblici); se intende ottenere finanziamenti dal sistema bancario, l'impresa è tenuta a certificare molteplici requisiti di sostenibilità e di adesione a codici e principi di matrice ESG; se non vuole, infine, perdere quote di mercato e clienti, deve dimostrare che prodotti o servizi rispettino elevati standard di sostenibilità¹¹⁰.

6. *Segue. Il limite insuperabile del bilanciamento: l'interesse "superprimario" alla protezione dal "collasso ecologico" come nucleo irriducibile del diritto alla vita.*

In realtà, il bilanciamento trova sempre un limite invalicabile: esso va compiuto - come ha ribadito la stessa sentenza n. 85/2013 - in modo tale da impedire un sacrificio del "nucleo essenziale" o irriducibile dei diritti inviolabili¹¹¹. Se, dunque, il bilanciamento non può comprimere alcuno dei diritti inviolabili oltre il suo nucleo irriducibile, minimo ed essenziale, è ragionevole chiedersi quale sia il nucleo irriducibile del diritto inviolabile alla vita¹¹², e concludere che l'interesse alla protezione dal collasso ecologico pertiene a tale nucleo¹¹³. In effetti, giacché il collasso ecologico comprometterebbe il nucleo incomprimibile del diritto umano alla vita, non è ipotizzabile che l'interesse pubblico a evitare il collasso

M. PENNASILICO, *Contratto, ambiente e giustizia dello scambio nell'officina dell'interprete*, in *Pol. dir.*, 2018, p. 3 ss.; ID., *Dal "controllo"*, cit., p. 857 ss.; G. PASSARELLI, *Riflessioni sugli effetti della riforma degli artt. 9 e 41 Cost. sul diritto dei contratti e dei mercati finanziari*, in www.orizzontideldirittocommerciale.it, 10 maggio 2023, p. 1 ss., spec. pp. 13, 26 ss., 30 ss.). Intervento giudiziale o amministrativo che sarà possibile, nei limiti del danno significativo all'ambiente, quando si tratti della tutela di un interesse ambientale "comprimibile" o "primario"; necessario e dovuto, quando si tratti, invece, della tutela di un interesse ambientale "incomprimibile" o "superprimario".

108 G. OLIVIERI-F. VELLA-G.D. MOSCO, *Editoriale*, in *An. giur. econ.*, 1, 2022, p. 3 ss., spec. p. 6. In effetti, temperare la logica del profitto, bilanciando l'interesse dei soci con quello degli altri *stakeholders*, costituisce non soltanto un vincolo per le imprese, ma anche un'opportunità di differenziazione e crescita. Rilevante, al riguardo, è l'introduzione, con la legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 376-384, l. n. 208/2015), delle Società Benefit (SB), ispirate al modello americano della *Benefit Corporation*: mentre le società tradizionali hanno lo scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le SB integrano nel proprio oggetto sociale, oltre all'obiettivo del profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e la biosfera. Del resto, la stessa definizione dell'art. 2247 c.c. «non ci dice che la finalità lucrativa debba essere esclusiva ed assoluta» (M. LIBERTINI, *Gestione "sostenibile" delle imprese e limiti alla discrezionalità imprenditoriale*, in *Contr. e impr.*, 2023, p. 54 ss., spec. p. 83). Sulla transizione delle imprese verso la neutralità climatica e la sostenibilità ambientale mediante gli strumenti della finanza sostenibile, v. la Raccomandazione UE 2023/1425 del 27 giugno 2023 «sull'agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un'economia sostenibile».

109 Il Codice del gennaio 2020 definisce il "successo sostenibile" come «obiettivo che guida l'azione dell'organo di amministrazione e che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri *stakeholder* rilevanti per la società» (in www.borsaitaliana.it, p. 4).

110 In questi termini, S.A. CERRATO, *Appunti*, cit., p. 70 s., che scorge, dietro la «insostenibilità delle scelte sostenibili», il «subdolo fenomeno del *greenwashing*» (p. 71).

111 Cfr. Corte cost. 9 maggio 2013, n. 85, cit.; e v. anche, *ex multis*, Corte cost. 16 luglio 1999, n. 309, cit.; Corte cost. 17 luglio 2001, n. 252, in www.cortecostituzionale.it; Corte cost. 20 giugno 2008, n. 219, *ivi*; Corte cost. 10 maggio 2012, n. 119, *ivi*.

112 Pone l'interrogativo su quale sia il "nucleo essenziale" dei diritti alla salute e, soprattutto, alla vita, S. FREGA, *L'Ilva di Taranto di nuovo di fronte alla Corte costituzionale (osservazioni alla sentenza n. 58 del 2018)*, in *Consulta online*, 2, 2018, p. 468 ss., spec. p. 472.

113 In tal senso, M. MONTEDURO, *Le decisioni amministrative*, cit., p. 63; conf. V. CAVANNA, *Ancora sulla tutela della salute*, cit., p. 716 s.

ecologico possa essere limitato o messo in discussione dal bilanciamento con altri diritti e interessi: e ciò proprio «in base ai postulati della stessa teoria giuridica del bilanciamento»¹¹⁴.

Né vale obiettare, nella consueta logica del bilanciamento equiponderale¹¹⁵, che non sarebbero ammissibili differenziazioni di valore tra i diritti fondamentali, perché «ognuno di essi rappresenta un aspetto particolare della complessiva “dignità umana”» e, quindi, avrebbe «la medesima importanza assiologica»¹¹⁶.

Senonché, siffatto rilievo, da un lato, trascura l'incidenza sempre più forte delle concezioni ecocentriche e biocentriche anche nel nostro ordinamento¹¹⁷, e la rilevanza determinante dell'interesse alla protezione dal collasso ecologico¹¹⁸; dall'altro, non considera che senza un criterio di preferenza sarebbe impossibile tanto stabilire se una soluzione sia migliore di un'altra, quanto distinguere bilanciamenti corretti e scorretti. La “ragionevolezza”, com'è noto, è il criterio di giudizio sulla preferibilità della regola da applicare al caso concreto. Tuttavia, affinché la preferenza giustificata dalla ragionevolezza sia davvero tale, occorre che lo stesso criterio della ragionevolezza abbia un fondamento¹¹⁹. Fondamento che, nel sistema ordinamentale vigente, è dato appunto dai valori superprimari e assoluti della dignità della persona e della difesa della salute e della vita nella dimensione ecologica.

114 M. MONTEDURO, *op. loc. ult. cit.*

115 Ribadita, ancora con riguardo al caso Ilva, da Corte cost. 13 luglio 2017, n. 182, in www.cortecostituzionale.it, secondo la quale «gli interventi legislativi riguardanti lo stabilimento ILVA di Taranto, seppur diversi nel loro contenuto, sono accomunati da una medesima *ratio*, quella di realizzare un ragionevole bilanciamento tra una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti: da un lato, l'interesse nazionale alla prosecuzione dell'attività di uno stabilimento avente natura strategica e al mantenimento dei livelli occupazionali; dall'altro, l'interesse a che l'attività produttiva prosegua nel rispetto dell'ambiente circostante e della salute degli individui» (in merito, v. E. VERDOLINI, *Il caso ILVA Taranto e il fil rouge degli interessi costituzionali: commento alla sentenza 182 del 2017 della Corte Costituzionale*, in www.forumcostituzionale.it, 24 febbraio 2018).

116 A. BALDASSARRE, *Il diritto ai tempi del Covid-19*, in *Lo Stato*, 14, 2020, p. 271 ss., spec. p. 278 s.

117 Al punto da ipotizzarsi che il “governo del territorio” dovrebbe «volgere l'intero sistema della territorialità nella direzione - non più pericolosamente *antropocentrica* - di supporto e, nello stesso tempo, di risultato in relazione ad azioni pubbliche ispirate da una visione finalmente *biocentrica*» (P.L. PORTALURI, *Dal diritto delle costruzioni nelle città al governo del territorio*, in www.federalismi.it, 19, 2019, p. 2 ss., spec. p. 12; sull'emancipazione dell'ordinamento dalla visione antropocentrica, v. M. CARDUCCI, *Nomos, Ethnos e Kthonos nel processo: verso il tramonto del bilanciamento? Spunti dal dibattito latinoamericano*, *ivi*, 1, 2014, p. 2 ss.; D. PORENA, *'Ambiente'*, cit., p. 387 ss.; M. PENNASILICO, *La transizione*, cit., p. 88 ss.; A. SOMMA, *Il diritto del sistema terra. Democrazia, capitalismo e protezione della natura nell'antropocene*, in *DPCE online*, 2, 2023, p. 275 ss.).

118 Rilevanza dell'interesse ambientale “superprimario” che sfugge a chi reputa, invece, che «non possa dirsi ammissibile una lettura del novellato art. 41 Cost. nel senso di una sovra-ordinazione della tutela ambientale», in quanto l'ambiente “tiranno” apparirebbe persino sovversivo dell'assetto costituzionale personalistico. In tali termini, D. GRIFONI, *Il concetto di “utilità ambientale” nell'art. 41 Cost. Riflessioni a seguito della Legge costituzionale n. 1/2022*, in www.ambientediritto.it, 3, 2022, p. 744 ss., spec. p. 754.

119 Cfr. P. PERLINGIERI-P. FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, II ed., Napoli, 2004, p. 26 s. Intende la ragionevolezza non soltanto «come ‘coerenza’ a livello legislativo, ma in primo luogo come *coerenza ai principi costituzionali*», L. CARLASSARE, *Diritti di prestazione e vincoli di bilancio*, in www.costituzionalismo.it, 3, 2015, II, p. 136 ss., spec. p. 154. Coerenza che, a ben guardare, identifica la ragionevolezza in un «indice idoneo a raccordare la previsione formalmente enunciata a un principio condiviso di giustizia». Così, N. LIPARI, *Elogio della giustizia*, Bologna, 2021, p. 17.

Pertanto, ben diverso dall'uso assolutistico e tirannico dei valori è il riferimento a principi "assoluti" (persona, vita, salute, ambiente), nel senso di criteri "superprimari" e ineludibili per misurare l'adeguatezza di ogni bilanciamento di ulteriori principi¹²⁰, nella triplice consapevolezza che: (a) il bilanciamento non giunge necessariamente a un punto di equilibrio o contemperamento tra due o più principi antagonisti, ma vale a sceglierne uno che, avendo maggior "peso" o valore degli altri, deve essere applicato¹²¹; (b) la dimensione ecologica «è un modo di pensare le cose come interdipendenti, ma all'interno di una precisa gerarchia dove la buona salute dell'ambiente naturale costituisce la base biologica dell'esistenza di ogni forma di vita, compresa quella umana»¹²²; (c) l'ambiente è la forma (e la sostanza) della nostra esistenza, sì che il nuovo art. 9 Cost. fa assicurare l'ambiente a presupposto esistenziale non soltanto di ogni specie di vita, ma dello stesso ordinamento¹²³, a riprova che l'esperienza giuridica è un'"esperienza ambientale", ossia situata in un contesto o ambiente di vita, naturale o artificiale che sia¹²⁴.

7. Epilogo: la ridefinizione del principio personalista nella concezione unitaria "eco-antropo-centrica".

120 Cfr., ancora, P. PERLINGIERI-P. FEMIA, *op. ult. cit.*, p. 29.

121 Cfr. R. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu, Messineo e Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2004, pp. 216 ss., 252 s. In questa visuale, «il carattere di "fondamentalità" riconosciuto al diritto alla salute (e all'ambiente salubre) non può che deporre a favore del primato della sua tutela» (D. PAMELIN, *Il difficile bilanciamento tra diritto alla salute e libertà economiche: i casi Ilva e Texaco-Chevron*, in www.costituzionalismo.it, 2, 2017, III, p. 1 ss., spec. p. 8 s.). Similmente, la costituzionalizzazione degli interessi delle generazioni venture soltanto in rapporto alla tutela dell'ambiente significa l'attribuzione a quegli interessi di un peso maggiore nei bilanciamenti effettuati in materia ambientale e, per converso, di un peso minore nel settore economico e in quello previdenziale (v. T. GUARNIER, *La solidarietà intergenerazionale*, cit., p. 14).

122 P. CACCIARI, *L'ideologia della sostenibilità*, in www.comune-info.net, 12 giugno 2017, il quale ricorda che l'economia è nient'altro che un sottosistema dell'ecosfera. Fondamentale, al riguardo, F. CAPRA, *Il punto di svolta. Scienza, società e cultura emergente*, (1982), trad. di L. Sosio, Milano, 1984, il quale chiarisce che l'economia «è semplicemente un aspetto di un tessuto ecologico e sociale complessivo: un sistema vivente composto da esseri umani che sono in continua interazione fra loro e con le loro risorse naturali, la maggior parte delle quali sono, a loro volta, organismi viventi» (p. 156). Pertanto, ciò che «deve essere "sostenuto" in una comunità sostenibile non è la crescita economica, lo sviluppo o il vantaggio competitivo, ma l'intera rete della vita da cui dipende la nostra sopravvivenza sul lungo periodo»: ID., *Alfabetizzazione ecologica*, cit., p. 123, ove si aggiunge che, nei prossimi decenni, «la sopravvivenza dell'umanità dipenderà dalla nostra alfabetizzazione ecologica - ovvero dalla nostra capacità di comprendere i principi basilari dell'ecologia e di vivere in conformità». Per la c.d. "eco-alfabetizzazione", v. anche ID.-U. MATTEI, *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, trad. di I. Mattei, Sansepolcro, 2017, p. 217 ss., spec. p. 220 s.; M. PENNASILICO, *L'insegnamento del diritto privato tra modello tradizionale e problematiche attuali (Manifesto per un diritto privato ecosostenibile)*, in *Rass. dir. civ.*, 2019, p. 641 ss., spec. p. 658 ss.

123 Cfr. R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in www.federalismi.it, paper 6 aprile 2022, p. 2 ss., spec. p. 4 s.

124 Se l'ambiente è inteso come «il complesso delle condizioni materiali e culturali della nostra vita e del nostro universo», ben potrebbe dirsi che «l'esperienza giuridica è, per sua natura, esperienza ambientale». È l'intuizione di N. LIPARI, *Introduzione*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., p. 15 (e v. anche M. PENNASILICO, *La transizione*, cit., p. 99). Del resto, già da tempo la S.C. definisce l'ambiente come «il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell'uomo» (Cass. pen. 28 ottobre 1993, n. 9727, in *Cass. pen.*, 1995, p. 1936; conf. Cass. pen. 3 luglio 2018, n. 29901, in www.ambientediritto.it).

Occorre, dunque, una nuova visione integrata, “eco-antropo-centrica”, che segni il superamento del mero “primato” della persona e ponga sia l’uomo sia la natura sul medesimo piano dei valori¹²⁵, ma senza più riconoscere all’uomo una posizione esclusiva di vertice nella piramide biotica¹²⁶. Tra l’antropocentrismo cieco o dogmatico, proprio della modernità occidentale, e la sacralizzazione animista della natura, propria della cultura andina, c’è spazio per un eco-antropo-centrismo. La sopravvivenza stessa dell’umanità impone di porre la preoccupazione ecologica al centro della dimensione sociale, economica, politica, culturale e spirituale della vita umana¹²⁷.

La gravità e la pervasività della crisi ecologica (nei suoi risvolti ambientali, energetici, idrici e agroalimentari) richiedono, quindi, una diversa scala di priorità, basata sul principio di responsabilità dell’uomo nei confronti non soltanto della natura e delle generazioni venturose¹²⁸, ma anche di sé stesso come entità biologica non dissociabile e interdipendente dal proprio contesto naturale¹²⁹. Nuova scala di priorità che ha condotto alla revisione degli artt.

125 In tal senso, M. PENNASILICO, *op. ult. cit.*, p. 91 s. Per la necessità di una mediazione “eco-antropo-centrica”, v. già ID., *L’insegnamento del diritto privato*, cit., p. 656 ss.; ID., *La “sostenibilità ambientale”*, cit., p. 49 s.; ID., *Economia circolare e diritto*, cit., p. 717. Osserva E. FREDIANI, *Il paradigma trasversale dello sviluppo sostenibile*, in *Dir. econ.*, 1, 2015, p. 49 ss., spec. p. 51, che il concetto di sviluppo sostenibile postula una relazione tra uomo e natura nella quale nessuno dei due punti di riferimento è assorbito dall’altro.

126 Diversamente, sebbene non appaia più possibile costruire un diritto dell’ambiente «al di fuori del quadro del biocentrismo, che pone sia l’uomo che l’ambiente sul piano dei valori», si riferisce ancora all’uomo «una posizione di vertice nella piramide biotica»: P. MADDALENA, *Il territorio bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico*, Roma, 2014, p. 24; v. anche M. ANTONIOLI, *Sostenibilità dello sviluppo e governance ambientale*, Torino, 2016, p. 21 ss.; R. BIFULCO, “*Il compito che definisce la nostra generazione*”: *la l. cost. 1/2022 nella prospettiva dell’Environmental Constitutionalism*, in *PasSaggi cost.*, 2, 2022, p. 44 ss., spec. p. 59 ss. In senso contrario, A. ZITO, *I limiti dell’antropocentrismo ambientale e la necessità del suo superamento nella prospettiva della tutela dell’ecosistema*, in D. DE CAROLIS-E. FERRARI-A. POLICE (a cura di), *Ambiente, attività amministrativa e codificazione*, Milano, 2006, p. 3 ss.; G. DI PLINIO, *Aree protette*, cit., p. 29 ss.; M. MONTEDURO, in ID.-S. TOMMASI, *Paradigmi giuridici*, cit., p. 161 ss.; ID., *L’agroecologia come paradigma per una rivalutazione degli assetti fondiari collettivi: i fecondi nessi con il magistero giuridico di Paolo Grossi*, in *Arch. Scialoja-Bolla*, 1, 2017, p. 25 ss., spec. p. 49 ss.; ID., *Le decisioni amministrative*, cit., p. 55 ss., ove si nota che, nella gerarchia biologica ed ecologica, l’essere umano «non si colloca al vertice, bensì solo nella metà bassa della scala gerarchica dei sistemi viventi» (p. 56); ID., *Ius et rus: la rilevanza dell’agroecologia per il diritto*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2, 2019, p. 4 ss., spec. p. 21 ss.; ID., *La tutela della vita*, cit., p. 423 ss.

127 È la conclusione di S. LATOUCHE, *Breve trattato sulla decrescita serena*, (2007), trad. di F. Grillenzoni, Torino, 2008, p. 122 s., in aperta polemica con la «ecolatria» dei nuovi culti ecologici e la tradizione cristiana che, in Occidente, «non ha favorito un rapporto armonioso tra l’uomo e il suo ambiente vivente e non vivente» (p. 123). Sul rapporto tra ecologia e religione, non sfugga V. LANTERNARI, *Ecoantropologia. Dall’ingerenza ecologica alla svolta etico-culturale*, Bari, 2003, il quale diffida dell’opposizione manichea tra antropocentrismo ed ecocentrismo e approda a una coesistenza costruttiva dei due estremi, assicurata dall’“antropo-ecocentrismo”. Propone una revisione ecocompatibile del paradigma antropocentrico, in grado di valorizzare le relazioni reciproche e continue tra uomo e natura, M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Torino, 1996, p. 150 ss.

128 È d’obbligo il rinvio al disincantato manifesto etico-filosofico di H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica*, (1979), trad. di P. Rinaudo, a cura di P.P. Portinaro, Torino, 1990, ove la consapevolezza della natura come *responsabilità umana* giustifica l’applicazione dell’imperativo categorico, noto come “principio responsabilità”: «Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana sulla terra» (p. 16).

129 Sostiene, in critica alla «visione riduttiva antropocentrica», che «l’uomo è diventato un pericolo non soltanto per se stesso, ma per l’intera biosfera», H. JONAS, *op. cit.*, p. 175; v. pure D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l’Antropocene*, Bologna, 2022, p. 9 ss., il quale adotta un approccio *integrale*

9 e 41 Cost., riconducibile alla dichiarata finalità di completare e innovare il processo di “costituzionalizzazione” della tutela ambientale, avviato dalla giurisprudenza costituzionale e rafforzato dalla riforma del Titolo V¹³⁰. Si è reso, infatti, necessario, nelle parole della relazione della I Commissione permanente del 25 maggio 2021, introdurre, senza più mediazioni interpretative, «una chiara dimensione ambientale nella nostra Costituzione, in linea con l’evoluzione di una sensibilità che si fonda sulla necessità di preservare il contesto naturale nel quale viviamo e di cui siamo parte»¹³¹.

In questa sola prospettiva, si può considerare la “riforma ecologica” della Costituzione italiana, anziché come una soluzione inutile¹³², pleonastica¹³³ o addirittura dannosa¹³⁴, come «un avvenimento storico, poiché esso aggiunge al principio antropocentrico, su cui è fondata

alle tematiche ambientali, in linea con «una visione unitaria e non dimidiata dell’esperienza umana nel suo contesto ecologico e naturale» (p. 13).

130 A dispetto dell’assenza, almeno fino alla riforma costituzionale del 2001, di riferimenti espliciti al termine “ambiente” nel testo originario della Costituzione, è ben noto che, almeno dalla metà degli anni Ottanta, si sia formato e consolidato un vero e proprio diritto costituzionale dell’ambiente di matrice giurisprudenziale, soprattutto ad opera della Corte costituzionale. Sul punto, è sufficiente il rinvio a G. D’ALFONSO, *La tutela dell’ambiente quale «valore costituzionale primario» prima e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, in F. LUCARELLI (a cura di), *Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, p. 3 ss.; S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, cit., p. 8 ss.; D. AMIRANTE, *Eppur si muove. L’ambiente entra fra i principi fondamentali della Costituzione italiana*, in ID., *Costituzionalismo ambientale*, cit., p. 257 ss.

131 Relazione della I Commissione permanente, comunicata alla Presidenza il 25 maggio 2021 (Relatrice Maiorino), in www.senato.it, p. 4. Sensibilità, del resto, già acquisita nella Risoluzione dell’Assemblea generale *World Charter for Nature* n. 37/7 del 28 ottobre 1982, nelle Costituzioni di gran parte degli ordinamenti europei (per una panoramica, v. SERVIZIO STUDI DELLE CAMERE, Dossier n. 405/3, cit., p. 23 ss.) e che sembra trovare conferma nella Comunicazione DHDD(2022)396 del Governo italiano al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, ove si indica la l. cost. n. 1/2022 come misura generale funzionale ad assicurare esecuzione alla sentenza Cordella c. Italia (v., *supra*, § 3). Lo ricorda M. FERRARA, *La forma dell’ambiente. Un percorso tra scelte di politica costituzionale e vincoli discendenti dalla Cedu*, in *Istit. feder.*, 4, 2022, p. 851 ss., spec. p. 854.

132 Cfr. T.E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in www.federalismi.it, paper 23 giugno 2021, p. 2; F. RESCIGNO, *Quale riforma per l’articolo 9*, *ivi*, p. 2 ss.; E. BUONO, *Costituzionalismo ambientale europeo e doveri di solidarietà. Italia e Germania nell’Antropocene*, in *DPCE online*, 2, 2023, p. 465 ss., spec. p. 481; G.M. PALMIERI, *La riforma dell’art. 9 Cost.: nessuna novità per la tutela penale dell’ambiente*, in *DPER online*, 2, 2023, p. 247 ss. Eppure, asserire che la riforma sia *inutiliter data* «significa svilire gravemente la stessa funzione di revisione costituzionale, che pure rappresenta il meccanismo attraverso il quale la Costituzione provvede al proprio fisiologico aggiornamento». È l’obiezione di M. BENVENUTI, *La revisione dell’articolo 41*, cit., p. 67.

133 C. DE FIORES, *Le insidie di una revisione pleonastica*, cit., p. 149; v. anche M. FERRARA, *La forma dell’ambiente*, cit., p. 856, la quale parla di «un’operazione di prevalente *marketing costituzionale*», priva di «profonde innovazioni rispetto ai precedenti orientamenti interpretativi»; E. JONA, *La libertà di iniziativa economica e la protezione dell’ambiente e della salute*, in www.federalismi.it, 2, 2023, p. 104 ss., spec. pp. 106 e 118 s.

134 Così, G. SEVERINI-P. CARPENTIERI, *Sull’inutile, anzi dannosa modifica dell’articolo 9 della Costituzione*, in www.giustiziansieme.it, 22 settembre 2021, p. 1 ss., i quali paventano il rischio che la riforma possa «subordinare la tutela paesaggistica alla straripante diffusione degli impianti industriali di produzione di energia da fonti rinnovabili»: una sorta di «ingannevole *greenwashing* industriale» o di «nuovo “interesse tiranno”» (p. 4). Critiche altrettanto radicali, ma riduttive, spaziano dal giudizio *tranchant* di chi considera la riforma «inutile, forse dannosa, al limite stupida», giacché il legislatore costituzionale non avrebbe «la benché minima idea di cinquant’anni di storia del diritto ambientale» (G. DI PLINIO, *L’insostenibile evanescenza*, cit., p. 1), all’opinione che riconduce la riforma a «una “super-etica” del *politically correct*», che rischia di infettare non solo «la costituzione economica (introducendo vincoli inusitati e irrazionalità nella produzione e distribuzione di beni e servizi e conseguentemente amputando la ricchezza della nazione), ma anche la costituzione dei diritti (brutalizzando il bilanciamento e ricalibrando le gerarchie dei valori)» (ancora G. DI PLINIO, *op. ult. cit.*, p. 2);

la Carta costituzionale, quello biocentrico, che pone al centro della tutela costituzionale l'ambiente nella sua interezza»¹³⁵. In tal modo, l'ambiente, inteso come valore costituzionalmente protetto ed entità organica complessa¹³⁶, fuoriesce definitivamente, nelle parole dello stesso legislatore costituzionale, «da una visuale esclusivamente 'antropocentrica'»¹³⁷.

Con una conseguenza fondamentale e conclusiva: il personalismo non è più la concezione centrale, che maggiormente dovrebbe ispirare, al più con il solidarismo¹³⁸ e il pluralismo, il bilanciamento dei valori costituzionali¹³⁹, «perché l'uomo è al centro della Costituzione ma non dell'Universo»¹⁴⁰.

fino al giudizio ideologico che definisce la revisione un fenomeno di *greenwashing*, «il manifesto di un neoliberalismo, la cui mutata morfologia globale è quella di un dispotismo sanitario occidentale a vocazione tecnocologica» (U. MATTEI, *Qualche riflessione critica sulla "controriforma" ecologica della Costituzione italiana*, in *www.QuotidianoLegale.it*, 1, 24 marzo 2022). Puntuale risposta a tali critiche in G. AMENDOLA, *L'inserimento dell'ambiente in Costituzione non è né inutile né pericoloso*, in *www.giustiziainsieme.it*, 25 febbraio 2022; R. BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022*, cit., p. 11 ss.; M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *www.cortisupremeesalute.it*, 1, 2022, p. 127 ss., spec. p. 142 ss.

135 P. MADDALENA, *Dopo tante modifiche peggiorative della nostra Costituzione finalmente una modifica in senso positivo*, in *www.attuarelacostituzione.it*, 9 febbraio 2022. Diversamente, l'impostazione "ecopersonalista", che «guarda alla relazione dell'uomo con il creato, come ad un rapporto diseguale del quale il primo costituisce il soggetto privilegiato». L'uomo, in virtù della sua "dignità originaria", avrebbe il diritto di adoperare le risorse naturali, sebbene questi "beni", pur avendo un valore radicalmente inferiore, non siano una realtà totalmente disponibile, in quanto soggetti a proprie leggi e «talvolta anche capaci di provare emozioni» (D. VITALE, *Tutela degli animali e riforma costituzionale. Fondamenti ideologici e prospettive evolutive per una impostazione "eco-personalista"*, in *www.AmbienteDiritto.it*, 1, 2023, p. 506 ss., spec. p. 538).

136 Cfr. Corte cost. 14 novembre 2007, n. 378, in *www.cortecostituzionale.it*, nonché Corte cost. 28 gennaio 2022, n. 24, cit., § 10.2.

137 SERVIZIO STUDI DELLE CAMERE, *Dossier n. 405/3*, cit., p. 8 (e v., *supra*, § 4 e nota 57). Auspicava, proprio in funzione della modifica dell'art. 9 Cost., il superamento della «visione esclusivamente "antropocentrica", [...] per coniugare questa visione con quella "oggettiva", ovvero di un ambiente inteso come "bene comune"», G. AZZARITI, *Appunto per l'audizione*, cit., p. 5; similmente, M. D'AMICO, *Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica Audizione sui Disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi (14 novembre 2019)*, in *www.osservatorioaic.it*, 6, 2019, p. 93 ss., spec. p. 94.

138 La nuova formula dell'art. 9 Cost., che inquadra la tutela ambientale come principio di solidarietà intergenerazionale, «sembra rappresentare la naturale evoluzione, al tempo dell'Antropocene, del personalismo solidale di cui all'articolo 2». Così, D. AMIRANTE, *La reformette dell'ambiente*, cit., p. XII, secondo il quale, «lungi dal rappresentare un punto di arrivo, l'affermazione della centralità dei valori ambientali nella nostra Costituzione può e deve rappresentare un punto di partenza, non solo in vista di un necessario aggiornamento normativo e di un'auspicabile stabilizzazione giurisprudenziale, ma anche per lo sviluppo di un vero e proprio diritto costituzionale dell'ambiente» (p. XIV). In questa direzione, v. anche ID., *Metodo comparativo, ambiente e dinamiche costituzionali*, in *DPCE online*, 2, 2023, p. 19 ss., ove si auspica lo sviluppo di un *costituzionalismo integrale*, nel quale la mera tutela dell'ambiente si trasfigura in un più generale principio di "biofilia", concepito come «accettazione della natura complessa dell'essere umano, o, per dirla con Morin, della sua natura trinitaria "bio-socio-antropologica"» [p. 39, con riferimento alla "concezione trinitaria" di E. MORIN, *L'umano e la trinità bio-socio-antropologica*, in ID., *Sette lezioni sul pensiero globale*, (2015), trad. di S. Lazzari, Milano, 2016, p. 1 ss.].

139 Per l'imprescindibilità del principio personalista-antropocentrico e la sua declinazione in termini di responsabilità ambientale, v. P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., p. 321 ss., per il quale l'ambiente «è vita da proteggere al fine di consentire il pieno e libero sviluppo della persona umana» (p. 323); R. MONTALDO, *Il valore costituzionale dell'ambiente, tra doveri di solidarietà e prospettive di riforma*, in *Forum Quad. cost.*, 2, 2021, p. 441 ss., spec. p. 445 ss.; M.A. CIOCIA, *La centralità della persona nella nuova sostenibilità economica. Spunti di riflessione*, in

www.giustiziacivile.com, 5, 2022, p. 1 ss.; F. FRACCHIA, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, in *Dir. econ.*, 1, 2022, p. 15 ss., spec. p. 28 s.; G. MARCATAJO, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione dell'ambiente*, in *www.AmbienteDiritto.it*, 2, 2022, p. 118 ss.; G. SCARSELLI, *I nuovi artt. 9 e 41 Cost.: centralità dell'uomo e limiti di revisione costituzionale*, in *www.giustiziainsieme.it*, 10 marzo 2022; V. BALDINI, *Dinamiche della trasformazione costituzionale*, Bari, 2023, p. 170 ss., spec. p. 174 s.

140 G.M. FLICK-M. FLICK, *Persona ambiente profitto. Quale futuro?*, Milano, 2021, p. 94, i quali collocano l'art. 9 Cost. «in una visione eco-centrica e non solo egoisticamente antropocentrica». In tal senso, il «meta-valore» dell'ambiente, in quanto «arché», «principio primo, alla cui stregua ri-orientare anche gli altri valori fondamentali», persegue il fine di costruire una società nuova, «il cui «centro» non sia semplicemente il pieno sviluppo della persona umana (in tutte le sue forme e soprattutto mediante il lavoro), perché l'obiettivo dell'art. 3, c. 2, cost. non è ritenuto (ormai non più) ottenibile dalla Repubblica senza la realizzazione di un'ambiente protetto e sano per tutte le forme di vita individuali (umane, animali, vegetali)». Così, A. MORRONE, *L'«ambiente» nella Costituzione*, cit., p. 101, secondo il quale, «mentre la costituzione del 1948 era incentrata sulla persona umana, ora essa ha il suo fulcro nei «bioi», in qualsiasi forma di vita» (p. 118), si che la riforma implica un'altra idea di Costituzione: «il patto, oggi, si radica sull'obiettivo della rimozione delle condizioni materiali che possono portare all'estinzione di ogni forma di vita» (p. 120). Al punto che «la Repubblica italiana può dirsi «fondata sull'ambiente»» [ID., *Fondata sull'ambiente*, in *Istit. feder.*, 4, 2022, p. 783; ID., «Ambiente» *fondamento della Costituzione repubblicana*, in F. RESCIGNO-G. GIORGINI PIGNATIELLO (a cura di), *One Earth - One Health*, cit., p. 5 ss.]. Sul processo di ridefinizione del principio personalista in armonia con la tutela della natura, v. anche M. PIERRI, *Il limite antropocentrico dello sviluppo sostenibile nella prospettiva del personalismo costituzionale. Riflessioni a margine della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2, 2022, p. 234 ss., la quale individua il contenuto della specificità dell'essere umano «in una relazionalità responsabile e solidarista, che non legittima alcuna condotta predatoria nei confronti delle risorse ambientali, ma anzi prescrive attenzione e cura per tutto ciò che insiste nello spazio vitale dell'uomo, nella consapevolezza della reciproca dipendenza tra tutti gli elementi che ne fanno parte» (p. 292); M. PENNASILICO, *L'uso sostenibile delle risorse idriche*, cit., p. 217 ss.